

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1855

27

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Si riprende la discussione sul progetto di legge per la soppressione di alcune comunità e stabilimenti religiosi, e per altri provvedimenti intesi a migliorare la condizione dei parroci più bisognosi — Esposizione storica della proposta dell'Episcopato fatta dal senatore Di Calabiana — Schiarimenti del ministro della guerra — Replica del senatore Di Calabiana — Domande del senatore Di Vesme — Risposta del ministro della guerra — Parlano contro il progetto di legge i senatori Cataldi, Della Torre e Di Vesme; in favore, il senatore Persoglio — Dichiarazioni dei senatori De Cardenas e De Fornari — Considerazioni contro il progetto di legge del senatore Billet — Osservazioni del senatore Collet contro la prima parte del progetto di legge ed in favore della proposta del quinto commissario — Presentazione di due progetti di legge concernenti: l'autorizzazione di alcune maggiori spese sul bilancio 1855; e la facoltà alla provincia di Savona di oltrepassare nel 1855 il limite ordinario della sua imposta.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

DI MAGNOLO, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene senza osservazioni approvato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

2024. I signori Chiabò Battista e Favoretto Domenico del comune di Azeglio, e Oddono Paolo di Settimo Rottaro, provincia d'Ivrea, ritrattano le firme da essi apposte ad altrettante petizioni sporte al Senato in favore della legge abolitiva dei conventi, della quale domandano invece il rigetto.

2025. Sessantotto abitanti del comune di Castelospina, provincia d'Alessandria, domandano che venga adottato il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.

2026. Ventotto cittadini di Torino fanno istanza presso il Senato acciò voglia rigettare il progetto di legge sulla soppressione di corporazioni religiose, ecc.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI ALCUNE COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI.

PRESIDENTE. A tenore della prevenzione data alla Camera nell'ultima tornata, si riapre la discussione generale sul progetto di legge concernente la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

La parola, secondo l'ordine d'iscrizione, appartiene al senatore Cataldi.

DI CALABIANA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Domandandosi la parola per un fatto personale, la debbo concedere al senatore Di Calabiana. (*Movimento di attenzione generale*)

DI CALABIANA. Signori, voi avete sentito or son pochi giorni annunziarsi in quest'Assemblea come la proposta

del senatore Di Calabiana riguardo l'offerta fatta in nome dell'Episcopato per sopperire alla somma di lire 900,000 circa da pagarsi in congrua o supplemento di congrua ai parroci di terraferma, tuttochè dotata da un sentimento di conciliazione, non si presentasse però in termini tali che si potesse accettare nè per se stessa ed isolata, nè come fondamento di nuove trattative colla Corte pontificia.

Voi avete eziandio sentito come l'onorevole senatore e generale Durando, il quale faceva quest'annunzio, soggiungesse che, adoperatosi per condurre la cosa onorevolmente ad un accordo, non tralasciasse di far prova presso di me onde indurmi a modificare l'offerta dell'Episcopato, ma che ogni tentativo da lui fatto andò fallito.

Siccome a me preme di far conoscere al Senato ed al paese il vero stato delle cose, così ho domandato la parola per illuminare il Senato ed il paese su questo fatto.

Io non parlerò, o signori, sul merito della proposta dell'Episcopato, ma prego il Senato mi conceda la facoltà di esporla siccome semplice fatto storico onde giudichi egli stesso nella sua saviezza se si richiedesse per parte della Santa Sede un definitivo concordato ad approvare l'indicata proposta, ovvero se la medesima presentasse soltanto la favorevole occasione di ripigliare le trattative colla Santa Sede; ed argomenti pure il Senato se dalla natura della medesima venisse menomata l'indipendenza dello Stato. E finalmente di qual natura fossero le *modificazioni* ai vescovi proposte dal generale Durando, e se potevano dai medesimi accettarsi.

Mi rincresce che l'onorevole ministro della guerra non sia presente.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Domando la parola.

Prima di venire in Senato il generale Durando ci faceva sapere che affari urgentissimi lo ritenevano per alcuni minuti ancora al Ministero, ma che ci avrebbe immediatamente raggiunti. Noi abbiamo anche indugiato a venire nella speranza di poter giungere tutti insieme.

Se l'onorevole senatore volesse aspettare, abbiamo mandato nuovamente ad avvertirlo.

DI CALABIANA. Non ho difficoltà veruna di aspettare che sia giunto il signor ministro generale Durando.

PRESIDENTE. Rinunziando alla parola il senatore Di Calabiana sino a che sia giunto l'onorevole ministro della guerra, io prego il senatore Cataldi di voler prendere la parola.

Voci. Si sospenda.

PRESIDENTE. Essendosi chiesta la sospensione della seduta, io la sospendo.

(La seduta è sospesa. Dopo pochi minuti giunge il ministro della guerra, ed è ripresa.)

PRESIDENTE. Prego il senatore Di Calabiana di riprendere la parola.

DI CALABIANA. Senza ripetere, o signori, quello che ho testè esposto, io mi limito a dire che ho domandato la parola per un fatto personale, poichè essendo stato annunziato in quest'Assemblea che la proposta dell'Episcopato non poteva essere accettata nè per sè stessa ed isolata, nè come fondamento di nuove trattative colla Corte pontificia, e che l'onorevole senatore generale Durando si era adoperato per condurre ad un accordo queste trattative, e non aveva quindi tralasciato di far prova presso di me onde indurmi a modificare l'offerta che in nome dell'Episcopato aveva fatta, e che finalmente ogni tentativo andò fallito, io stimai dover mio esporre al Senato ed al paese il vero stato delle cose.

Io non parlerò adunque, o signori, sul merito della proposta dell'Episcopato, ma mi limiterò a considerarla come semplice fatto storico, lasciando all'assennatezza vostra il giudicarlo.

Nutro fiducia che l'esposizione di questi fatti in un coi suoi documenti non riuscirà sgradita alla lealtà dell'illustre generale senatore Durando, il quale saprà benevolmente compatire alla mia difficile posizione, come fu già indulgente nel riconoscere la rettitudine delle mie intenzioni.

Preoccupato, come io già altra volta diceva in questa Camera, l'Episcopato dal desiderio di far cessare l'agitazione del paese e tranquillare le coscienze (*Rumori nelle tribune*), a tal effetto dopo maturo esame dello stato delle cose, e dopo concerti presi, iniziava il progetto di una proposta da farsi al Governo, e ne affidava il mandato all'arcivescovo di Ciampi, al vescovo di Mondovì, ed a chi ha l'onore di parlarvi onde la rassegnassero al Governo del re.

Questa rispettosa proposta veniva concepita nei termini seguenti:

« I vescovi degli Stati Sardi devoti alla Maestà del Re e ossequiosi al suo Governo, ma nell'istesso tempo e per affetto e per debito sacro indeclinabilmente legati alle prescrizioni inviolabili della Chiesa, presentano in loro cuore, non senza grave angoscia le funestissime conseguenze che trarrebbe seco la legge sulla soppressione di comunità religiose e di stabilimenti ecclesiastici, qualora dai poteri dello Stato venisse adottata e sancita.

« Desiderosi perciò di allontanare da questa nazione eminentemente cattolica il temuto infortunio, e di tutelare coi principii di giustizia i diritti della Chiesa, consigli quali sono delle attuali difficili contingenze finanziarie dello Stato, e rammentando come la Chiesa medesima nelle pubbliche calamità sia venuta sempre in sollievo dello Stato, per organo dei sottoscritti vengono a rassegnare all'augusto loro sovrano Vittorio Emanuele II ed al suo Governo la seguente profferta:

« Siccome il fine precipuo della progettata legge, secondo le espressioni letterali del ministro di finanze nella sua relazione, quello sarebbe di trovar modo di sopperire alle lire 928,412 30, destinate a fornire di congrue i parroci di terraferma, così i vescovi sottoscritti debitamente incaricati dichiarano che, ove quella legge venga perentoriamente ritirata, l'Episcopato acconsente che detta somma sia imposta e ripartita su tutto l'asse ecclesiastico di terraferma, e si rende sin d'ora garante dell'autorizzazione della Santa Sede, purchè dal Governo siano accettate le condizioni seguenti:

« 1° Che la prestazione di cui si tratta, la quale comincierebbe a decorrere dal primo luglio 1855, sia riguardata come una misura provvisoria sino al definitivo concerto colla Santa Sede;

« 2° Che il riparto della suddetta prestazione si faccia dall'autorità ecclesiastica su tutto l'asse della Chiesa in quel modo che sarà dalla medesima Santa Sede designato (*Rumori dalle tribune*);

« 3° Che il regio apostolico Economato concorra a formare la predetta somma con quei mezzi di cui potrà disporre, e principalmente colle rendite dei benefici vacanti.

« L'Episcopato crede con ciò di offrire al Re un pegno non dubbio dell'illimitata sua devozione, e di prestare alla patria un sincero atto del suo inalterabile attaccamento; e confida che una simile proposta abbia a preparare fra la Chiesa e lo Stato quella concordia per cui si felicitano i popoli e crescono unicamente, e si rafforzano i regni. »

Dato a Torino addì 24 aprile 1855.

(Seguono le firme)

Intorno alle condizioni, o signori, di questa proposta, i vescovi incaricati, onde agevolare la sua accettazione, diedero a chi di ragione le seguenti verbali spiegazioni:

In quanto alla prima condizione, essere stati obbligati di limitare la loro profferta al secondo semestre dell'anno corrente 1855, perchè sarebbe stato loro impossibile l'esaurire i necessari incombeni prima del mese di luglio prossimo, e quindi non potevano assolutamente assumere sopra di loro una tale responsabilità. Speravano perciò che il Governo avrebbe nei debiti modi provveduto, anche con un prestito da imporsi sui beni dell'Economato, ovvero sullo stesso asse ecclesiastico, offrendosi i vescovi pronti ad acconsentire che se ne facesse poi il rimborso colla soprattassa che ci sarebbe stata determinata.

In quanto alla seconda condizione, cioè sul modo che doveva essere designato dalla Santa Sede per imporsi e ripartirsi sull'asse ecclesiastico la somma di lire 900,000 circa, i vescovi impegnavano la loro parola di implorare dalla Santa Sede a che si annuise, come era già stato nelle precedenti trattative tra il Governo e la Santa Sede inteso a che si annuise, dico, alla creazione di una Commissione mista a cui si poteva commettere innanzi tutto il districto di tale importante affare, e poi, ove così fosse piaciuto al Governo ed alla Santa Sede, si potesse anche alla medesima Commissione conferire l'esame delle cose ecclesiastiche dello Stato.

E già in questo senso si era dai vescovi incaricati scritto alla Santa Sede, non tacendole la necessità di fare qualche riduzione di comunità religiose e quelle altre modificazioni e riforme che si sarebbero ravvisate opportune onde poter sopperire senza soverchio aggravio alla proposta prestazione.

Riguardo alla terza condizione, che è quella del concorso

dell'Economato, non mai cadde in pensiero dei vescovi di volerne viziare o variare la sua istituzione e le norme dalle quali era regolato, ma nel dimandare il suo concorso essi dichiararono apertamente che bramavano potesse il Governo del re non solo esonerarsi delle lire 900,000 circa, ma forse, se non immediatamente, almeno col tempo, anche migliorare la condizione dei parroci.

Altronde, siccome l'amministrazione delle mense vescovili, abbazie, ed altri benefici in tempo della loro vacanza passa a mani dell'Economato, così non potevano a meno i vescovi di dimandare il concorso dell'Economato medesimo per questa parte, poichè senza di ciò, in caso di molte vacanze, la tassa si sarebbe tutta riversata sul restante asse ecclesiastico con un aumento da non potersi sostenere.

Con queste spiegazioni i vescovi si lusingavano di aver superato tutte le difficoltà che si sarebbero potute presentare all'accettazione della loro profferta.

In seguito, o signori, a questa proposta, voi lo sapete, e mi duole il dirlo, essere seguita la crisi ministeriale, ed essere stato il generale senatore Durando incaricato della formazione di un nuovo Ministero. Trascorsero quattro giorni senza che i vescovi incaricati fossero esplorati sul merito della proposta, senza che venissero iniziate delle trattative, quando il distinto generale nella sera del primo maggio ebbe la bontà di onorare di una sua visita uno dei miei colleghi nella propria abitazione, dove pochi momenti prima io era stato invitato di recarmi; e dopo avermi il prefato onorevole generale annunziato che gli riusciva impossibile il formare un Ministero che volesse assumere la responsabilità di accettare la proposta dell'Episcopato, tuttochè modificata dalle verbali nostre spiegazioni, ci proponeva in quella vece un suo progetto con invito di esaminarlo, e di dargli quindi all'indomani un definitivo riscontro.

Ecco il tenore di questo progetto di cui ebbe egli la compiacenza di rimettere a nostre mani un promemoria :

« Torino, il 1° maggio 1855.

« Monsignor Di Calabiana, vescovo di Casale e senatore del regno, dichiarerebbe al Senato, in nome anche dei vescovi, dai quali ebbe l'incarico di far la dichiarazione letta nella seduta del giovedì 26 p. p. :

« 1° Ritirare e considerare come non avvenuta la suddetta dichiarazione ;

« 2° Accettare e votare l'emendamento del senatore Colla, come venne da lui formulato nella sua relazione.

« Per sua parte il nuovo Ministero dichiarerebbe di accettare l'emendamento Colla in quanto concerne la sovratassa da imporsi sui beni ecclesiastici, accennati nel medesimo, e rimanderebbe la soluzione delle altre questioni contepate nel progetto di legge sino a nuovo esperimento di trattative colla Corte di Roma. »

A questo progetto, o signori, dopo concerti presi con monsignor arcivescovo di Ciampieri e col vescovo di Mondovì, io ho dovuto rispondere con altro promemoria del tenore seguente :

« Monsignor Di Calabiana, vescovo di Casale, senatore del regno, colla sua dichiarazione fatta in Senato nella seduta del 26 p. p., avendo adempiuto ad un mandato ricevuto dai vescovi dello Stato intorno il preventivo avviso della profferta delle lire 900 e più mila tra loro medesimi, di consenso della Santa Sede, concertata, non potrebbe

rivocare la predetta dichiarazione senza fallire all'incarico affidatogli da' suoi colleghi.

« Si osserva parimenti che non si può accettare nè votare l'emendamento Colla, il quale è viziato del medesimo principio della legge, poichè se non si può senza violazione della giustizia togliere la proprietà dei beni alle corporazioni religiose e stabilimenti ecclesiastici, nemmeno si possono spogliare i predetti corpi morali d'una porzione delle loro rendite. »

Mentre, o signori, nel giorno 2 maggio alle ore 3 1/2 pom. io aveva l'onore di rassegnare personalmente questo ufficio al prefato signor generale, non gli dissimulava il mio vivissimo rincrescimento che non fosse accettata la profferta dell'Episcopato, ispirata unicamente dal desiderio di conciliazione e da quello di far cessare le inquietudini del paese (*Rumori dalle tribune*), e come fossimo dolenti che il progetto da lui presentato, siccome quello che annullava onninamente l'indicata nostra profferta, non potesse essere da noi accettato.

E qui finirono, o signori, le trattative nostre appena incominciate; e qui terminava la mia missione. A voi, o signori, del mio operato il giudizio; a me il testimonio della propria coscienza.

Alcune voci. Bravo! Bene!

DURANDO, ministro della guerra. Dirò pochissime parole su questo argomento, giacchè debbo confessare che l'onorevole senatore Di Calabiana ha raccontato i fatti veramente come si sono passati, ed io non avrei nulla che aggiungervi.

Importa però che io dica alcune parole intorno al modo con cui io ho dovuto esaminare la prima proposta dell'onorevole senatore Di Calabiana, poichè era appunto da questa che io dovevo prendere le mosse per compiere il mandato di cui S. M. mi aveva onorato, affidandomi l'incarico di comporre il Gabinetto. Sarò brevissimo, poichè non è nella mia competenza di entrare a discuterne di proposito, e d'altronde debbo dichiarare francamente al Senato che le occupazioni onde sono avvolto in questo mese mi hanno distolto dall'approfondirmi in questo oggetto.

Esaminando la proposta del signor senatore Di Calabiana ho dovuto subito accorgermi che essa poteva considerarsi da differenti aspetti, cioè dall'aspetto finanziario, politico, religioso e costituzionale, come pure dall'aspetto di competenza, vale a dire, dei rispettivi diritti tra la Chiesa e lo Stato.

In quanto all'aspetto finanziario, io non posso a meno di dichiarare che quella proposta aveva qualche cosa di attraente.

Difatti, o signori, il Governo in quale posizione si trova in ordine a questo progetto di legge? Sono trascorsi tre mesi dell'anno, ed esso si trova dirimpetto ai parroci con una lacuna notevole che gli toglie la facoltà di far fronte ad una parte dei bisogni del clero.

Se il progetto non avesse assunto il carattere di legge, per qualunque siasi motivo, o perchè fosse respinto in questo recinto, o solamente modificato o respinto nell'altro, egli è ben chiaro che il Governo per tutto quest'anno non avrebbe potuto trovar modo di sopperire ai bisogni dei parroci. Ecco adunque che per questo aspetto, non vi ha dubbio, la proposta dell'onorevole senatore Di Calabiana offrendo il mezzo di colmare quella lacuna, aveva, come dissi, alcun che di attraente.

Ma quando si venne poi ad esaminare la proposta dal

lato politico religioso, dal lato costituzionale e particolarmente dal lato della competenza dei diritti rispettivi tra la Chiesa e lo Stato, allora per verità la cosa non parve più tale.

Quando io ebbi l'incarico di formare il Gabinetto, mi diressi a quei circoli di persone che io credeva possibili, avuto riguardo sia alle condizioni nostre interne, sia pure alle condizioni esterne.

Io ho dovuto consultarle sopra sì fatta materia, prima perchè, come è ben naturale, non potevo entrare a far parte del Ministero senza conoscerne il terreno; in secondo luogo, perchè queste erano materie a cui io era quasi estraneo, e quindi per doppia ragione aveva bisogno dei lumi di quelle persone.

Ora è un fatto, o signori, che niuna di tali persone da me chiamate, sia che appartenga a questo, sia che appartenga all'altro recinto del Parlamento (persone autorevoli e per dottrina e per carattere, e per antecedenti politici), niuna ha creduto accettabile questa proposta, e, lo dirò francamente, ognuno, quando giungeva segnatamente a quella parte di essa dove stanno quelle parole che *la legge venga perentoriamente ritirata*, ognuno mi lasciava ricadere la carta in mano e mi abbandonava. (*Applausi vivi e prolungati.*)

Non parlo poi delle altre quattro condizioni sulle quali è verissimo che il senatore Di Calabiana intendeva apportare alcune modificazioni (quantunque io non ne sapessi nulla): vero è che sull'articolo 2° il quale riguarda il rapporto di queste prestazioni poteva benissimo ammettersi il principio di una Commissione mista, la quale avrebbe salvati i diritti dello Stato e della Chiesa: questo poteva concedersi; ma, ripeto, tanto su questo, come sul 3° articolo il quale intaccava l'apostolico Economato, nè quelle persone, nè io medesimo primo di tutti potevamo accettarne le trattative.

Insomma, o signori, in un paese ricco d'uomini che hanno tanto coraggio civile e ne hanno dato prova, io in tanta crisi mi sono trovato perfettamente isolato. (*Sensazione*)

Allora ho dovuto cercar modo di fare ancora un nuovo tentativo per compiere il mandato che mi si era affidato.

Vedendo che su questo terreno io non trovava colleghi, e che nè io stesso potevo mantenermi, ho cercato di spostare la questione, vale a dire ho cercato di portare quelle modificazioni le quali fossero accettabili a quelle persone che io nella mia posizione dovevo consultare.

Egli è allora che io entrai in trattative cogli illustri vescovi di Mondovì e di Casale; egli è allora che comunicai loro appunto quella proposta che lesse testè l'onorevole senatore Di Calabiana.

Ho dovuto necessariamente lasciare poco tempo agli onorevoli monsignori di esaminarla; giacchè sa bene il Senato che in momenti di crisi il tempo è prezioso assai.

Del resto gli onorevoli monsignori già fin dal punto che presero cognizione di questa proposta non mi dissimularono che essi probabilmente non l'avrebbero potuto accettare: si riservarono però di consultare uno dei loro colleghi, anzi, credo, il loro capo, il quale non si trovava presente alle nostre conferenze.

L'indomani però il signor senatore Di Calabiana venne a riferirmi verbalmente e per iscritto che i vescovi non potevano con loro dispiacere accettare questa mia proposta. In seguito del qual rifiuto io non trovai più altro scampo che quello di rinunziare affatto al mio mandato.

Quello che è succeduto dappoi, il Senato lo sa. Io non credo di aver altro da aggiungere.

DI CALABIANA. Da quanto ha detto l'onorevole senatore Durando si evince che la difficoltà era quella del ritiro della legge. Ma, signori, se l'Episcopato si era proposto di calmare le agitazioni del paese, di prestare un servizio al re ed alla patria, di allontanare quelle funeste conseguenze che egli teme sieno per provenire da questa legge, egli è certo che non poteva a meno di domandare che il Governo in qualche modo ritirasse la proposta legge e si avviasse ad una via di conciliazione.

Quanto alle condizioni che furono respinte, io mi limito ad osservare che sulla prima non si sono mosse delle difficoltà; perchè era bensì una misura provvisoria il pagamento delle note lire 900,000, ma da durare sino a definitivo concerto colla Santa Sede. Quindi non implicava le altre questioni che sono ora vertenti; ma apriva piuttosto la favorevole occasione di dare sesto a tutte le cose ecclesiastiche del paese.

Quanto alla seconda, dietro le verbali spiegazioni, io portava ferma fiducia che si sarebbe divenuto alla creazione di una Commissione mista, la qual cosa era già stata un tempo dal Governo stesso assentita.

Finalmente, quanto al regio apostolico Economato, ripeto che non s'intendeva per nulla di variarne l'amministrazione come che l'Economato apostolico avendo già per oggetto particolare il sussidiare i poveri parroci ed i poveri preti, credo che adempiva di certo un suo essenzialissimo mandato col concorrere con quei mezzi che si sarebbero col Governo intesi ad alleviare la condizione dei poveri parroci.

Io mi limito a queste osservazioni.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine d'iscrizione, la parola appartenerebbe al senatore Cataldi: siccome però il senatore Vesme fece conoscere che aveva a fare non so se una proposizione, ovvero qualche osservazione che aveva la natura di preliminare, io gli accordo la parola, riservandomi di giudicare della natura di questa sua proposta.

DI VESME. Io aveva da prima chiesto la parola appunto per fare istanza affinché prima che si proseguisse la discussione della legge venissero date le spiegazioni che ora abbiamo inteso.

Io le chiedeva nell'interesse della discussione, per la quale, come ognuno vede, esse sono di somma importanza: le chiedeva nell'interesse del paese, perchè conosca il modo nel quale una questione di tanta importanza è stata trattata: dirò anzi che le chiedeva nell'interesse stesso del Ministero, o per meglio dire del ministro che era incaricato della formazione del Gabinetto, ed altresì del Ministero che succedette, affinché si conosca quali furono i motivi della sua condotta, potendo il giudizio intorno a questa essere di grave importanza, se non forse per la discussione della legge, per la valutazione almeno della proposta fatta dall'Episcopato.

L'esposizione fattaci dal senatore Di Calabiana e le risposte date dal ministro senatore Durando sciolsero una parte della questione; resta ancora un punto, intorno al quale pregherei il senatore Durando di dare alcune spiegazioni.

Riferiva il senatore Di Calabiana, e confermava anche il ministro senatore Durando, che nei primi giorni non si era fatta all'Episcopato nessuna difficoltà, nessuna opposizione in merito alla sua proposta: che queste non si fecero che alcuni giorni dopo.

In quell'intervallo il senatore Durando attivamente si occupò, com'egli confessa, della formazione del Gabinetto, e non essendovi riuscito, in allora soltanto propose le modificazioni delle quali ci fu data lettura.

Da questo si evincerebbe che dapprima il senatore Durando riconosceva la proposta fatta dall'Episcopato come accettabile: che dessa non gli parve più accettabile allora soltanto che vide che sotto lui un Gabinetto non poteva formarsi.

Così essendo la questione, si rimpicciolirebbe d'assai, poichè da questione di principii si verrebbe a farne una semplice questione di portafogli.

Desidererei adunque alcune spiegazioni su questo punto per rimettere la questione nel suo vero stato, ed affinché il Senato, in un argomento nel quale egli deve tenere le parti di giudice, non si faccia, anche non volendolo, soltanto cooperatore.

DURANDO, ministro della guerra. Se il Senato ha posto mente alle prime mie parole, non gli sarà sfuggito che io ho fatto la narrativa esatta delle due fasi della crisi ministeriale.

Nella prima io aveva ricevuto il mandato di esaminare la proposta dell'onorevole senatore Di Calabiana. L'ho esaminata e l'ho fatta esaminare da quelle persone che potevano far parte del Gabinetto.

Egli è ben chiaro ed evidente che io era un mandatario: era ministro della guerra, incaricato di formare un Gabinetto, ma non costituiva un Gabinetto, nè quasi, anzi, un principio di Gabinetto; epperò la mia missione finiva appunto quando, consultati i miei amici politici, quelle persone che ho creduto più adatte alla situazione, essi non accettarono la proposta.

Si fu allora che passai alla seconda fase della crisi, cioè cercai di modificare questa proposta medesima, e se i signori vescovi ne avessero accettato la modificazione, io credo che avrei potuto ricostituire un Gabinetto, ed in tal caso coi miei colleghi avrei preso a disamina le più minute particolarità per vedere fin dove si sarebbe potuto andare con questa proposta.

Con ciò credo di aver risposto con soddisfazione all'onorevole senatore Di Vesme, nè aver altro ad aggiungere, parendomi di aver bastantemente chiarito tutta l'andatura di questo affare.

DI CALABIANA. Io mi farò solamente ad aggiungere che i vescovi credettero riescire loro impossibile di accettare la proposta dell'onorevole generale Durando, siccome quella, come io diceva, che annullava perfettamente l'offerta già da essi precedentemente fatta e riconosciuta come fatto compiuto ed accolta in quest'Assemblea con gioia universale.

Alcune voci. No! no!

(Rumori prolungati e segni di disapprovazione generale dalle tribune.)

PRESIDENTE. *(Con forza)* La deferenza che si è usata altre volte dalle tribune alla mia voce m'aveva ispirata la confidenza che anche quest'oggi uguale dignitoso contegno sarebbe usato nella pubblica galleria. Io ho troppo buona idea dei cittadini liberi che assistono alle nostre adunanze per dubitare che la mia voce non sia di nuovo ascoltata con uguale riguardo. E parlo di *cittadini liberi* perchè penso non sia da alcuno per contendersi che non può esservi libertà politica dove la voce degli oratori politici non è libera e franca. *(Applausi rumorosi)*

La parola è al senatore Cataldi.

CATALDI. Signori, lo scopo della presente legge, quello essendo precipuamente di ricavare dai beni del clero regolare convertiti in rendita con che supplire ai bisogni del clero secolare, pareva che la generosa offerta dell'Episcopato di supplir esso a tali bisogni dovesse rendere inutile la legge stessa, perchè fra l'ottenere ed il prendere non è dubbiosa la scelta. Ma la dimissione del Gabinetto, la inutilmente tentata composizione d'un nuovo ed il ritorno dei ministri dimissionari rimettendo le cose allo stato di prima, è necessità rivenire alla dolorosa discussione, e mi credo quindi in dovere di motivare il mio voto in una questione gravissima per sè e per le sue conseguenze.

L'ufficio centrale essendo unanime nel ricusare la legge come fu proposta, e le dotte e ponderate ragioni che si allegarono essendo evidentissime, sarebbe opera perduta il ridir cose che già si bene furono svolte, o cercar di aggiungere argomenti a quelli così lucidamente esposti dalla relazione e dagli onorevoli senatori che già presero la parola per oppugnare l'attuale progetto di legge.

Sarà più utile l'esaminare le proposizioni di quelli dei nostri onorevoli commissari che o vorrebbero il progetto modificato, o lo riterrebbero solamente nella parte che per mezzo di un contributo obbligatorio tenderebbe ad ottenere dal clero più ricco ciò che manca al clero più bisognoso, ed a riempire in tal modo quel vuoto cui prima suppliva lo Stato.

La modificazione del progetto per altro, a chi ben addentro la consideri, non rifiuta le basi della legge proposta, ma si limiterebbe a renderne meno evidente e meno sensibile la ingiustizia nella sua immediata applicazione.

Tutte le istituzioni ecclesiastiche, si dice, hanno per scopo di promuovere la religione; quindi l'eccesso di ciò che è necessario per le une può essere accordato ad altre, e se tutte hanno la civile esistenza dallo Stato, esso può toglierla a talune pel fine lodevole di provvedere ai bisogni del culto.

Questo principio, abbenchè presentato sotto un aspetto diverso, è pur sempre il combattuto diritto di sciogliere una società già ammessa nello Stato, senza una limitazione qualunque di togliere a questa personalità i civili diritti, e di toglierli al solo scopo di prenderne i beni e destinarli ad altre persone.

Se la società, se l'ente morale era proprietario, e se la proprietà è dallo Statuto dichiarata inviolabile, non è permesso di sciogliere questa corporazione per averne i beni, perchè sempre si risponderebbe da chi combatte un tale principio che per avere i beni di un individuo sarebbe lecito di ucciderlo da chi ne fosse l'erede.

Il Governo non crederebbe lecito di sciogliere una società di commercio e d'impossessarsi dei capitali; non crederebbe equo, dopo aver concesso a vari membri di un culto semplicemente tollerato, dopo aver loro concesso di comprare un fondo e di erigervi un tempio, di togliere a questa associazione i diritti a lei accordati e di alienarne i beni; non può in egual modo voler sciogliere una società di persone che si erano stabilite nello Stato sotto l'egida di leggi che la tutelavano per averne i beni in eredità, e destinarli in altri usi contro la volontà del corpo che li possedeva.

Altra cosa è ereditare da un individuo come da un corpo che si estingue naturalmente, e che non ha eredi legittimi tranne lo Stato, altra cosa è uccidere l'individuo stesso od il corpo ed averne con la immatura e violenta morte la eredità.

Se il principio non è giusto, è inutile la distinzione tra

il corpo operoso ed il corpo soltanto contemplativo, perchè simile distinzione è arbitraria, ed è esclusa dallo Statuto che all'articolo 29 dichiara inviolabili tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, e che dichiara uguali tutti i regnicoli dinanzi alla legge all'articolo 24.

Se i corpi o gl'individui che non operano materialmente nella società si potessero sciogliere, si potessero destinare i beni loro a persone reputate più meritevoli, il principio una volta proclamato per legge potrebbe dar luogo a conseguenze funeste e terribili.

La Francia ha dato un tristo esempio e di simili principii adottati e delle conseguenze di spogliazione e di sangue che ne derivarono.

Fu proposto, è vero, di sciogliere le corporazioni credute meno utili, di avocare allo Stato le loro rendite, ma di permettere agl'individui delle sciolte corporazioni di vivere nei chiostrati secondo le regole loro, e di mantenerveli con annue pensioni all'esistenza loro sufficienti. La corporazione in tal modo sarebbe sciolta legalmente, i beni sarebbero tolti e gl'individui, a poco a poco spegnendosi, libererebbero lo Stato dall'aggravio di mantenerli; ma sarebbe in essi rispettata la libera scelta dello stato.

Il progetto, esaminato legalmente e moralmente, avrebbe egli un'equità qualunque, avrebbe egli quella dignità con cui in un paese cattolico si devono regolare i destini degli stabilimenti ecclesiastici?

La proprietà sarebbe in egual modo violata, perchè il Governo la toglierebbe ai legittimi possessori, e la toglierebbe violando le forme che ha sempre egli stesso praticate, e che sono la conseguenza dell'articolo 436 del Codice nostro, che vieta alienarsi i beni della Chiesa se non « nelle forme e colle regole che loro sono proprie. »

Noi abbiamo presenti giureconsulti rispettabili che presso le alte Corti del regno occupano l'ufficio del Pubblico Ministero e che presiedono alle Corti stesse, e noi in grazia chiediam loro se quando si alienano beni di corporazioni o di stabilimenti ecclesiastici non si procurino le parti interessate da Roma i relativi Brevi, e se questi non abbiano nello Stato il regio *exequatur*.

Se questo è il nostro diritto pubblico ecclesiastico, se questo modo di alienare è nelle nostre relazioni con la Chiesa un diritto stabilito e riconosciuto, se i magistrati supremi hanno l'obbligo dall'articolo 2° del Codice di osservare le leggi della Chiesa, nelle materie che alla sua podestà appartengono, di vegliare che si mantenga il migliore accordo fra la Chiesa e lo Stato, non è possibile che il Senato del regno possa violare il nostro civile diritto violando in parte così vitale le leggi della Chiesa con disporre dei beni suoi non avendone l'assenso.

Non dissimulo che molti giuristi ci oppongono che alle massime stabilite nel Codice civile le Camere legislative possono derogare con altre leggi; ma questo obbietto svanisce, a parer mio, con la seguente distinzione: o le leggi che si vogliono variare appartengono al mero diritto civile, e non si contesta il diritto di potere con nuove leggi o abrogare le precedenti, o derogare o surrogare alle stesse.

Ma se queste leggi appartengono al diritto pubblico ecclesiastico, se sono collegate colle leggi della religione dello Stato, se questa religione è proclamata nello Statuto della monarchia la sola religione dello Stato, se non è possibile alienare le proprietà che alla Chiesa appartengono senza flagrante violazione delle leggi a lei proprie, allora il potere legislativo trova un ostacolo insuperabile nel va-

riare queste leggi civili, perchè sono inseparabili dalle relazioni dello Stato colla Chiesa, e perchè mutandole arbitrariamente si violerebbe il primo articolo dello Statuto.

Si potrebbero trovare esempi di queste violazioni in tempi di rivoluzione, si potrebbero trovare esempi di simili atti nelle pagine della storia di qualche principe dispotico, ma non se ne possono trovare nei tempi normali e presso nazioni ove le leggi fondamentali dello Stato fossero rispettate ed osservate.

Guardate alla vicina Francia: l'ottantanove fa man bassa sui beni del clero e si assume di farne uno stipendiato della nazione. Il novantatré confisca i beni dei presbiterii, delle fabbricerie e degli spedali; ma il pentimento non tarda a farsi strada, e le leggi del 28 germinale anno iv e 26 fruttidoro anno v ordinano la sospensione di queste leggi di spoglio. Poscia il primo console ed il Sommo Pontefice il 23 fruttidoro anno ix pongono a disposizione dell'Episcopato le chiese non alienate, ed il concordato permette ai cittadini di creare nuove fondazioni a pro delle chiese. Nel 7 termidoro dell'anno xi si rendono i beni alle fabbricerie, nel 1806 si uniscono ad esse le chiese ed i presbiterii aboliti, e nel 1809 l'impero si occupa di dar norme e mezzi di sussistenza a queste corporazioni. Nel 1817 si permette di nuovo alla Chiesa di acquistare immobili nello Stato, nel 1825 si consente lo stabilimento di ordini religiosi, finalmente un decreto del gennaio 1831 regola la esecuzione delle leggi del 1817 e del 1825.

Possibile che mentre gli statisti di un paese che dà le norme all'Europa della civiltà conobbero la necessità di abbandonare i principii della legge anarchica dell'ottantanove, e la convenienza di riconoscere la Chiesa come proprietaria nello Stato e di accogliere diversi Ordini religiosi, si voglia da noi distruggere ciò che la sapienza dei nostri vicini ha dopo la distruzione edificato?

La proposta modificazione del progetto è quindi contraria quanto la proposta ministeriale alla lettera ed allo spirito dello Statuto.

Non sarebbe poi conveniente prendere i beni degli stabilimenti ecclesiastici, e, rispettandone apparentemente i membri, lasciar che a poco a poco si estingueressero come persone condannate di morte non immediata, ma lenta. Quale rispetto potrebbero più avere presso le popolazioni, quale utile influenza potrebbero più esercitare presso le stesse i religiosi che gli Ordini legislativi dello Stato avessero proclamato inutili, e come tali destinati a perire? Quale vita sarebbe quella di religiosi e di monache che a poco a poco si estingueressero e che nei bisogni della vecchiaia e delle malattie non trovassero i conforti e le cure di nuovi fratelli e di nuovi compagni nella società in cui erano entrati credendola, anzi sapendola non peritura?

Così adoperando, gli Ordini religiosi, destinati più o meno tutti in aiuto ai parroci per la predicazione, per l'istruzione morale e religiosa del popolo e per gli altri uffizi che formano la santa missione del clero, sarebbero segnati al disprezzo delle moltitudini, che, confondendo bene spesso le persone e le cose, perderebbe la dovuta reverenza al pubblico culto quando vedesse per tal modo oppressi ed avviliti i membri degli Ordini che la stessa religione onora e protegge.

Il progetto modificato, che apparentemente rispetterebbe, ma in parte soltanto, dei diritti quesiti, e che permetterebbe ai religiosi di terminare nei chiostrati, ove meglio al Governo piacesse, la propria esistenza, è quindi, a mio parere, del pari ingiusto che l'altro, e trarrebbe con sé

conseguenze fatali alla religione dello Stato ed alla pubblica moralità.

Chi vuole rispettare l'articolo 1° dello Statuto deve accettare le conseguenze che ne derivano, non deve violare i principii su cui posa la sola religione dello Stato.

Ammettono gli onorevoli commissari, fautori degli emendamenti proposti, che — il riparto attuale del contributo dovrebbe considerarsi come essenzialmente provvisorio, poichè dovrebbe essere modificato e migliorato allorchè, di concerto colla Santa Sede, venisse ridotto il numero dei vescovati e dato un migliore assestamento al complesso delle cose ecclesiastiche — ma se ammettessi da questi rispettabili membri del nostro ufficio l'idea di migliorare e di modificare con un concerto colla Santa Sede, io raccolgo come provvidenziale questa spontanea e schietta dichiarazione, e domando perchè si debba intanto guastare e distruggere per poi migliorare e modificare, e perchè il concerto colla Santa Sede non possa prima ottenersi, ed, ottenendosi, non si possa di buon accordo con lei andare incontro ai bisogni di una parte del clero e supplire alle lire 900,000 circa che ci mancano per sussidiare il clero secolare! Domando come non si possa accettare l'offerta dell'Episcopato e togliere qualunque seme di attuali e di future discordie fra lo Stato e la Chiesa!

E qui sottentra naturalmente l'idea del quinto membro della Commissione, che crederebbe necessario d'imporre un onere straordinario sui beni del clero affinchè egli stesso provvedesse ai bisogni di parte de' suoi membri medesimi.

Questa idea, che non potrebbe attivarsi se non dopo rigettata la legge nella parte abolitiva, non potrebbe di slancio essere ammessa, ma bisognerebbe con pacatezza maturarla e porla d'accordo con le leggi del regno. Se i cittadini sono tutti uguali rimpetto alla legge, se le proprietà d'ogni natura sono inviolabili, se tutti devono contribuire, ma nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato, se i beni della Chiesa, e perciò de' suoi stabilimenti, sono retti da forme e regole proprie, non sarebbe possibile, senza procedere con queste regole, con queste forme, d'imporre una tassa straordinaria, e forse progressiva, sugli averi del clero, e di prendere una parte della proprietà loro senza un accordo colla Santa Sede.

Se questo accordo è creduto necessario per migliorare e definitivamente stabilire gli oneri che si vogliono prendere dai corpi ecclesiastici, perchè non sarà chiesto onde regolare fin d'ora ciò che manca ai bisogni di molte parrocchie? Perchè non sarà chiesto? Dirò meglio, perchè non viene accettato ora che abbiamo udito la leale profferta?

Si dirà che l'urgenza è palese, che le dilazioni non sono possibili. Ma il Senato del regno non deve dissimulare a sè stesso che il maggior numero degli stessi parroci da sussidiarsi rifiuterebbe il proposto sussidio quando dovesse percepirsi sovra altri beni ecclesiastici, e non nelle forme e colle norme che sono dalla Chiesa indicate. Quindi se ciò che molti chiamano urgenza, anzi necessità, è escluso dallo stato delle cose; se i poveri parroci a cui vuolsi provvedere ricuserebbero ad ogni modo un soccorso che a loro parrebbe illegale; se antepongono tollerare il bisogno e le strettezze della vita anzi che non udire le voci della loro coscienza e del loro dovere, e perchè ci occuperemo d'una legge provvisoria e meno legale di cui tornerebbe inutile la promulgazione e la esecuzione?

Poniamo tutti buona volontà e buona fede in una discussione nella quale vengono in campo le cose più care che si abbia l'uomo, la sua religione e la proprietà, e se possiamo

aver mezzo di tutto salvare, di tutto rispettare e di tutto ottenere senza porre dissidi e turbazioni nell'ordine sociale, sia questo mezzo accolto con tutto il favore.

La Santa Sede fu più volte favorevole ai Reali di Savoia de' suoi rescritti nei bisogni delle finanze dello Stato, non lo sarà ora nei bisogni del clero? Non lo sarà quando abbiamo la spontanea offerta dei vescovi del regno?

I venerandi prelati che siedono nel Senato dichiararono per mezzo di altro di loro che la Santa Sede non nega in genere il suo consenso ad una rendita da prendersi sui beni ecclesiastici, concertando le dovute misure coll'Episcopato, ed allora non dovrebbe esservi difficoltà di accogliere l'idea di un sussidio da prendersi su tali beni, con che una Commissione nominata dal Senato del regno avvisasse ai modi di conciliare tale imposta colle leggi fondamentali della monarchia, e con le relazioni di lei con la Chiesa mantenute inconcusse dal nostro Statuto.

In questo senso accetterò quindi le proposte che verranno fatte, respingendo nel resto l'attuale progetto di legge.

Signori, non si facciano questioni di principii senza necessità; sieno pur salvi tutti i diritti dello Stato, ma si proceda con tutti i dovuti riguardi verso la Chiesa ed il suo Capo, il quale aderirà, io non ne dubito, a tutte quelle giuste e convenienti riforme che il Governo sarà per chiedere. Si accolgano le istanze di un grandissimo numero di nostri concittadini, i quali chiedono al Senato la conservazione degli Ordini religiosi, di tanti luoghi pii destinati alla pietà, alla preghiera ed alla pratica di tutte le più sublimi virtù evangeliche, l'esercizio delle quali è non solo utile a chi le pratica, ma bensì all'intera società.

Ecco, onorevoli signori senatori, quanto, postomi a considerare con riposato animo il grave subbietto che ora qui ci ha ridotti e stretti a deliberare, quanto, dissi, mi ha dettato la mente ed il cuore di cittadino che bacia riverentemente la mano di colui che ci governa, da cittadino a cui sta a cuore, quanto ad altri, l'integrità dello Statuto che tutti abbiamo giurato, da figliuolo che ama la dolce e gloriosa patria, che ne riverisce i magistrati ed onora la santità della materna religione co'servi e ministri suoi.

I quali modi di essere, attentamente considerati, sento che non si possono dividere tra loro nella mente e nel cuore di cittadino cattolico.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Le accorderò la parola, ma non è iscritto per parlare; gliela accorderò poi al suo turno.

DE FORNARI. Io aveva domandato l'iniziativa della parola per proporre la divisione della legge in due parti. L'onorevole signor presidente mi rispose che non si poteva domandarne la divisione se non dopo esaurita la discussione generale, solo cioè allorchè il Senato sarebbe passato alla discussione degli articoli.

Egli è vero che ordinariamente la divisione si domanda allorchè si giunge alla discussione degli articoli, ma io ho creduto di domandare la parola sul principio della discussione generale per proporre la divisione sul riflesso che se la discussione si fosse continuata per molti giorni, e che poi si fosse accolta la mia proposta, tutto quello che si sarebbe detto prima tornava inutile.

Comunque, mi si disse di aspettare a parlare al mio turno, ed io cedei. Il signor presidente mi fece osservare che io era iscritto dopo il numero 10.....

PRESIDENTE. (Interrompendo) Ora, siccome non è terminata la serie degli oratori.....

DE FORNARI. Ma avendo sentito...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Questo numero non essendo ancora esaurito, non posso concedergli la parola.

DE FORNARI. Avendo sentito a dire una cosa a cui aveva pronta la risposta, chiesi se era lecito di parlare. Ora però aspetterò il mio turno: solo osserverò che sono l'11° iscritto.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine dell'iscrizione, la parola spetterebbe al signor maresciallo Della Torre; ma siccome, giusta quanto si è sinora praticato, di alternare cioè gli oratori che parlano pro e contro della legge, al momento sono molti gli oratori iscritti contro, io debbo così accordare la parola al signor senatore Persoglio.

PERSOGLIO. La legge in discussione fu con tanta solidità d'argomenti e con tanta eloquenza appoggiata che male si addice a me, nuovo in questo Consesso, il pretendere di svolgere ciò che già fu così ampiamente e maestrevolmente svolto.

Sento però il dovere di motivare il mio voto di approvazione alla legge di cui si tratta, e come mi asterrò dal ripetere quanto già fu detto, così mi restringerò a poche e brevi osservazioni relative alla legalità del provvedimento che vi è chiesto ed alla giustizia intrinseca del medesimo.

Signori, i conventi ed altri enti cui si riferisce il progetto erano nel 1814 bene e legalmente soppressi dal potere civile, cioè dalla legge organica del 18 germile anno x; legge emanata da un Governo cui non si può applicare la parola di rivoluzione, salvo coll'avvertire che la compresse; cui non si può applicare la parola di religione, salvo per rammentare che la instaurò dov'era spenta e la vivificò dove erasi conservata; Governo forte, regolare, riparatore.

Il regio Governo che vi succedette nel 1814 ristabilì gli enti che trovò legalmente soppressi: in qual modo? Con una legge civile, col regio editto 21 maggio 1814. In qual forma? Colla forma solita, ordinaria delle leggi civili, con un regio editto. Col concorso di chi? Col concorso di nessuno (*Sensazione*); fu spontaneità che arrecò le più gravi conseguenze in questa come in tutte le altre materie, ma infine fu pur sempre spontaneità. Roma ne chiedeva, ne pensava ad intervenire nel ristabilimento dei conventi ed altri enti legalmente soppressi: il potere civile solo ciò volle e ciò operò, e ben il poteva, perchè gli ordini religiosi non erano canonicamente soppressi, e ciò a differenza dei Gesuiti e di vari vescovadi che, soppressi canonicamente, non potevano risorgere se prima non erano dall'autorità ecclesiastica nuovamente ristabiliti, siccome avvenne di seguito.

Or bene, qual è lo scopo della presente legge? Non altro che di rivocare in questa parte il regio editto 21 maggio 1814. A chi spetta pronunziare tale rivocazione? A nessun altri che al potere civile stesso che pronunziò il ristabilimento, che è pur sempre quello stesso e solo potere civile che già aveva pronunziato la soppressione nel 1801; questo stesso potere civile che quasi in tutto rivoce il citato regio editto.

Ecco come, a mio parere, sia un uscire fuori della questione il venir cercando necessità di accordi con Roma in una materia nella quale il potere civile solo ed indipendente fece e disfece quanto credette o buono o conveniente allo Stato, in una materia di puro diritto civile qual è quella che regola l'esistenza o la cessazione di corpi morali.

Quando poi si oppone alla presente legge che vi osti lo Statuto, io non posso formarvi il concetto che quest'opposizione sia seria.

Anzitutto non ammetto che, se vi osta lo Statuto, possa tale capitale difetto sanarsi col concorso di Roma. La Santa Sede non ha facoltà, nè diritto di dispensare dallo Statuto. (*Bravo!*)

Quindi o si cessi dal dire necessario per questa legge l'assenso di Roma, o si cessi dal dirla contraria allo Statuto: queste due asserzioni si elidono; ma lo Statuto non vi osta nè all'articolo 1°, poichè la religione cattolica non impone i frati, essa li permette e li riceve nel suo seno, non nella sua gerarchia; nè all'articolo 29, poichè la inviolabilità della proprietà suppone proprietari che non lo Statuto, ma le leggi civili creano, essendo solo oggetto delle leggi civili il creare, modificare, regolare come lo stato delle persone individui, così lo stato, ossia personalità giuridica degli enti morali.

Questi enti morali, o signori, per quanto vogliate considerarli come vere persone che non sono e non saranno mai, perchè non sono che una finzione, un'astrazione, dessi non possono avere maggiori diritti che non ne abbiano le vere persone individui; ora il regolare lo stato delle persone è oggetto della legge civile, non dello Statuto: questo proclama i diritti che competono alle persone quali esse si trovano create o dalla natura o dalla legge.

Io in verità troverei così fuori di proposito la obbiezione tratta dallo Statuto quando vi fosse presentata una legge sullo stato delle persone, come a dire sulla paternità, sulla legittimità od illegittimità dei figli, come la trovo per una legge sulla creazione o soppressione o modificazione di un corpo morale qualunque.

Non è qui d'uopo rammentare che lo stato delle persone è nella persona stessa soggetto alle modificazioni che una sopravveniente legge civile arreca, del che abbiamo avuto pratici esempi e nel 1814 e nel 1838, essendosi in questa ultima epoca saviamente provvisto con legge transitoria.

Quanto all'articolo 32 dello Statuto, cioè al diritto di associazione, solo osserverò che, votata questa legge, il diritto di associazione sarà pei frati uguale a quello di tutti gli altri cittadini, e che anche in tal punto i frati non possono pretendere a diritti maggiori; e che il diritto di associazione riguarda i cittadini, non già i corpi morali.

Passerò ora ad osservazioni di altro genere.

Quando si operò la soppressione degli ordini religiosi lo Stato nel diventare proprietario dei beni che loro appartenevano divenne pure debitore di tutte le passività che su quei patrimoni erano imposte, ed inoltre divenne debitore delle pensioni agli ex-religiosi.

Questi impegni furono scrupolosamente eseguiti dai Governi che si succedettero in questi Stati; ma credete voi che questi impegni siano finiti? No, o signori. Ancora al giorno d'oggi le finanze dello Stato pagano pensioni agli ex-religiosi nella cospicua somma di annue lire 170,000 all'incirca, dopo aver pagato dal 1801 sino al giorno d'oggi somme enormi, delle quali potete misurare la quantità approssimativa, ove ritenghiate che nel 1828 ascendevano ancora ad un milione e mezzo all'anno.

Ma lo Stato per sopperire a questo debito vitalizio aveva ricevuto il patrimonio delle corporazioni soppresses, patrimonio che io credo fosse insufficiente a tanto peso.

Infatti vogliate considerare: 1° che un gran numero dei frati soppressi era di non possidenti; 2° che, oltre alle vitalizie pensioni, lo Stato divenne debitore di tutti i creditori delle soppresses corporazioni, che vennero da esso soddisfatti.

Ebbene, la restituzione avvenuta nel 1814 ed ampliata

nel 1828 fece sì che lo Stato si spogliò da un canto dell'asse, o meglio corresponsivo, mediante il quale doveva far fronte ed alle passività capitali ed alle pensioni vitalizie, e dall'altro canto continuò a rimaner debitore e delle une e delle altre, alle quali ancora in oggi provvede: e ben vedete, o signori, come le pensioni vitalizie che ancora in oggi sono a carico delle finanze abbiano già assorbito più di cinque volte il capitale.

Già vi fu detto e dimostrato come quell'atto a cui si dà il nome di concordato, o di assestamento, del 1828 altro non sia che una largizione senza corresponsivo; tali non potendosi ravvisare le sanatorie ivi espresse, alcuna delle quali, come quella relativa ai tributi, non fu nemmeno dal Governo accettata, leggendosi nel regio biglietto indirizzato al Senato di Piemonte le seguenti espressioni:

«.....Vi facciamo comunicare l'accennato Breve pontificio, e stimiamo ad un tempo di parteciparvi che a tenore delle espressioni, altronde già ben chiare, in esso contenute e delle intenzioni di Sua Santità a noi note, la facoltà di assoggettare i beni di Chiesa ai tributi procedendo da cause perpetue, debba perciò la medesima ritenersi concessa a tempo indefinito.»

In questo stato di cose pare che non si possa disconoscere nel progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni un principio di stretta giustizia, mentre ad altro non mira che a riparare in modo assai imperfetto ed appena in parte l'errore occorso nel pagamento dell'indebitato, essendo che, lungi dall'essere lo Stato in obbligo di restituire i patrimoni delle corporazioni sopresse, aveva diritto di ritenersi in corresponsivo e dei debiti che si accollò e delle pensioni vitalizie a favore dei membri già appartenenti a quelle corporazioni.

Che se alcuno credesse che coll'assestamento del 1828 ogni cosa siasi terminata, verserebbe in un grande errore. Non solo dopo quell'epoca si diede vita a nuove case religiose colla rispettiva dotazione a carico dello Stato, ma si risuscitarono antiche passività che pareva dovessero essere con quell'assestamento estinte. Vi citerò un solo fatto.

Nel 1843 la Santa Sede dispose di pensioni sulle abazie di Staffarda e Casanova per la concorrente di scudi romani annui 3000, in forza di una convenzione del 1750, a favore di persone non suddite. La magistratura di Piemonte, fondandosi appunto sulla circostanza che ogni cosa fosse finita col concordato del 1828, rimostrava rispettosamente al re che non fosse il caso di dar corso a quelle Bolle; ma ricevette la risposta:

«Commendiamo il vostro zelo, e vi diciamo di dare alle Bolle suddette il solito corso.» (*Movimento*)

Circa all'utilità in massima della soppressione, io vi parlerò con due fatti, uno passato, l'altro presente.

Molti di voi, o signori, ricordano la soppressione del 1801 che durò fino al 1814. Or bene, ristabiliti i conventi, è fatto che pochissimi ex-religiosi vi rientrarono; le pensioni che ancora in oggi si pagano dalle finanze ne sono la più certa prova: ciò quanto al passato.

Quanto al presente, o meglio contemporaneo, voi ben sapete come vari conventi rinati nel 1814 abbiano dovuto estinguersi; come frequenti siano le secolarizzazioni, e molto più frequenti ancora sarebbero se i secolarizzati incontrassero minor difficoltà nel trovare superiori diocesani a cui, come facienti parte del clero secolare, debbono essere soggetti.

Appoggiato a questi due fatti, io non esito ad opinare che l'utilità della soppressione è giudicata dagli stessi frati.

Che se vuoi l'utilità ricercare nella legge stessa in quanto all'applicazione e del patrimonio delle corporazioni da sopprimersi e della sovranità da imporsi, io in verità non vedo quale maggiore utilità possa immaginarsi di quella di soccorrere ai parroci poveri bisognosi e di sollevare ad un tempo le finanze dello Stato.

Si venne opponendo che la presente legge urti coi principi del Codice civile sulla proprietà, e che la soppressione della personalità giuridica degli enti altro non sia che un mezzo indiretto per conseguire ciò che non si potrebbe in via diretta ottenere.

Quanto al Codice civile avvertirò di passaggio che a fatti succeduti prima del medesimo non può esso applicarsi; ma, accettando anche la discussione sul terreno del Codice osservo che esso non riconosce alcuna proprietà nella Chiesa salvo nel modo che esso stesso ha stabilito all'articolo 433, cioè nei singoli benefici, nei singoli stabilimenti ecclesiastici. Quest'articolo non fu che la riduzione in formola legislativa di un principio antichissimo e tradizionale in questi Stati onde fosse ben chiarito che la Chiesa nel senso del Codice civile che consacrò le antiche nostre massime col mezzo dei singoli suoi stabilimenti è nello Stato, e che come uno stabilimento è una persona affatto diversa da un altro stabilimento, così non possono uniti insieme formare per avventura un'altra persona, e trasportare in questa e confondere i diritti individuali di cui sono rivestiti; insomma, quanto ai beni, quanto alla proprietà, non si riconosce gerarchia, ma individualità.

Ma questo stesso articolo che, per quanto sia iscritto solo nel 1838 nelle nostre leggi, fu pur sempre una legge dei nostri maggiori, rivela un altro non meno importante concetto, ed è quello della supremazia del principato sul temporale della Chiesa.

Nessun principe, nessuna nazione ha sovranità sulla Chiesa: invece tutti i principi, tutte le nazioni hanno sovranità temporale sopra gli stabilimenti del loro Stato. Questi non possono esistere senza che la sovranità il consenta, questi cessano di esistere quando la sovranità così impone nell'interesse generale della società a cui è preposta.

Sarà, se volete, questo un trovato proprio del nostro paese che nelle frequenti e talvolta diuturne discussioni colla Corte di Roma dovette forse più d'ogni altro studiare di difendere i diritti inalienabili, imprescrittibili della sovranità temporale dalle pretese della Corte romana che, sotto nome d'indipendenza, mirava a dominazione; ma questo trovato che isolò gli stabilimenti ecclesiastici in altrettante singole persone fece ad un tempo scomparire dal novero dei proprietari, o meglio non comprese nella classe dei proprietari la Chiesa in genere, come quella che avrebbe assorbito lo Stato contro tutti i principi che reggevano lo Stato stesso, perchè ne sarebbe avvenuta abdicazione e d'indipendenza e di sovranità.

Nè si dica che al concetto dell'articolo 433 sia contrario quello dell'articolo 418. Non vi è contraddizione di sorta, vi è limitazione, fissazione di diritti, di attribuzioni, di personalità. Infatti l'articolo 418 stabilisce chi possa aver beni, e dice: *Corona, Chiesa, comuni, pubblici stabilimenti e privati*. Gli articoli successivi determinano quanto a ciascuno degli enti suddetti i diritti, e giunti alla Chiesa ne fissano la qualità di proprietari ai soli singoli benefici e stabilimenti ecclesiastici.

All'appoggio di quest'articolo io penso che se ciascuna mensa episcopale o ciascuna parrocchia è l'ente proprie-

tario previsto dall'articolo 433, l'Episcopato unito e l'unione di parroci non sono in faccia alla legge civile nè persone giuridiche, nè rappresentanti di alcun interesse, nè corpi morali riconosciuti.

Or bene, quando questo concetto scaturisce dalle disposizioni del Codice, le quali, lungi dal contraddirsi, si spiegano l'una coll'altra, non si può a nome della Chiesa in genere ed in astratto venire a difendere stabilimenti pei quali lo Stato, in vigore della propria sovranità ed indipendenza, è in diritto esclusivo di emanare le leggi che crede più acconcie, come pei privati, ed alle quali come persone giuridiche dello Stato debbono sottostare, poichè, il ripeto, se questi stabilimenti hanno diritti, non li hanno al certo maggiori che i privati.

Piacciavi, o signori, di ritenere come l'articolo 418 ponga accanto alla Chiesa i comuni. Ebbene, se vi fosse presentata una legge di soppressione di qualche comune, come vi è presentata di qualche ente ecclesiastico, forse che trovereste seria l'opposizione che vi osti lo Statuto od il Codice civile?

Ciò mi fa strada a dire che evidentemente esagerata è l'opposizione che non si possano con legge sopprimere stabilimenti creati con legge. Quest'opposizione si traduce in quella di negare la sovranità e d'impedire al legislatore di regolare lo stato delle persone secondo le esigenze sociali; ammettete questo principio, ed in un dato giorno gli stabilimenti o nocivi od inutili, siano o no ecclesiastici, potranno mettere a repentaglio la società o colle loro ricchezze o coi loro vizi o colle loro corrispondenze coll'estero, e lo Stato sarà in quel punto e disarmato ed esautorato ed assorbito da quegli stabilimenti.

Il concetto dell'articolo 433 del Codice civile sovra indicato si fa palese ancora dalle seguenti osservazioni.

Fra le istituzioni di questa monarchia che non subirono alcuna variazione dall'emanazione del Codice civile e dello Statuto, abbiamo i così detti diritti di regalia, dei quali non accennerò che due: quello dell'Economato e quello dell'*exequatur*.

L'Economato generale dei benefici vacanti succedette alla regia Camera, la quale, in caso di vacanza dei benefici, apponeva la *mano regia* sui beni: in oggi tale regalia viene esercitata dall'Economato. I contrasti colla Corte di Roma per l'esercizio di questa attribuzione furono gravi, ma fu mantenuto costantemente il diritto della sovranità colla dipendenza dell'Economato dalla regia autorità.

Questa istituzione prova i diritti dello Stato sui beni di Chiesa; prova che la proprietà negli enti morali ecclesiastici è soggetta alla *mano regia*, e così al potere civile; prova che, cessando il provvisto, non è altrimenti la Chiesa, ma sibbene un'amministrazione dello Stato succeduta al magistrato della Camera che, prendendone il possesso, esercita i diritti e le azioni che competono a quegli enti; prova che dalla più remota antichità non si riconobbe presso di noi autorità sui beni ecclesiastici che quella del potere civile.

Per quanto quella istituzione possa in oggi essere avversata, poichè forma un titolo parlante della sovranità civile sul temporale della Chiesa, essa è però un fatto che non si può disconoscere, ed il cui valore è tale da doversi prendere in massima considerazione nella presente discussione, sia al punto di vista della pretesa proprietà dei beni degli enti ecclesiastici della cui soppressione si tratta, sia al punto di vista dell'esercizio dei diritti del potere civile.

L'altra regalia di cui vi feci cenno è l'*exequatur*. Anche

questa è fieramente avversata, e non meno costantemente osservata da remotissimi tempi: limitandomi a ciò che riguarda i beni di chiesa, non ripeterò quanto già da altri vi fu accennato, che non si dà mai corso alle provvidenze di Roma quando si tratta di espropriazione o forzata, o per causa di pubblica utilità: solo vi osserverò che, in quanto a beni, questa regalia prova che l'autorità dello Stato è suprema, giacchè è in diritto ed in possesso di non dar corso ai provvedimenti della Santa Sede quando nol crede conveniente.

Signori, quando istituzioni ed usi di più secoli vengono con calore attaccati, e ciò accade appunto riguardo alle due regalie anzidette ed all'occasione della discussione di questa legge, convien dire che desse formano un appoggio invincibile della potestà civile in quanto riguarda il temporale, ossia i beni di chiesa; convien dire che i diritti dello Stato hanno sì profonde radici, che a smuoverli conviene abolite tutto il passato.

Poche parole mi rimangono a dire sopra l'altra obbiezione, che cioè con questa legge si tenti di riuscire per via indiretta là dove non sarebbe lecito giungere direttamente.

Lo scopo diretto di questa legge si è: 1° Soppressione di alcuni enti con applicazione dei loro beni a vantaggio del clero; 2° Soprattassa ai pingui benefici a sollievo del clero povero.

Quel doppio scopo è siffattamente chiaro, diretto e spogliato di ogni ambiguità, che in verità non se ne può, nè se ne può dissimulare tutta l'importanza, o rinvenirvi un occulto fine o pensiero.

Per dirlo indiretto si dovette intervertire la legge. Si dovette supporre che la legge non voglia la soppressione che per arrivare alla proprietà, e che questa proprietà la voglia per sè il Governo. Ma se si osservi che l'asse derivante e dalla soppressione e dalla soprattassa tutto si converte in servizio ed usi a vantaggio e sollievo del clero; se si ritiene che, ammessa la soppressione, la proprietà ne spetterebbe allo Stato per la ragione dei vacanti, io in verità non vi scorgo mezzo indiretto di arrivare alla proprietà per via della soppressione, mentre lo Stato con questa medesima legge converte la proprietà stessa a favore del clero; lo Stato, se adottate questa legge, non vuole la proprietà degli enti soppressi, egli l'assegna a chi, o signori? Al clero povero, il quale, per legge da voi sancita, non dee più avere gli assegnamenti che erano stanziati nel bilancio. Dov'è qui il mezzo indiretto o l'interposta persona?

Si accusò ancora questa legge di tendenza al comunismo.

Ebbene, quando il comunismo pareva volesse invadere la vicina Francia, un autore ben conosciuto, il signor Thiers, nella sua opera della proprietà, sapete dove trovò i principii e i germi del comunismo? Nelle istituzioni monastiche.

Signori, questa legge parte da un principio che presso di noi fu sempre mantenuto saldo non ostante le più vive opposizioni non solo nei tempi antichi, ma anche in tempi più prossimi.

Nessuno di voi ignora come il benefico editto del 1636 sugli istituti di carità e beneficenza fosse oggetto di gravi contrasti dal canto dell'autorità ecclesiastica, che contendeva al potere civile il diritto di ingerirsi senza di lei in quella materia. Quell'editto rimase un'utile riforma pel paese, un monumento della indipendenza del nostro Stato.

In oggi si contesta allo Stato l'autorità di sopprimere enti che cessarono di essere utili, e di disporre dei beni che avevano ricevuto in dotazione a favore del clero. La contestazione, giova il ripeterlo, attacca nelle sue basi la sovranità e l'indipendenza della Corona e dello Stato. Non fia mai che nel nostro paese, divenuto libero per le istituzioni largiteci dal Trono, possa venir meno il principio di mantenere e Trono e paese indipendenti dalla straniera autorità. (*Bravo! Bene!*)

Io voto per la legge proposta in quanto ai principii fondamentali, nè mi ricuserò a quegli emendamenti che ne migliorassero le disposizioni, salvi i principii. (*Applausi generali.*)

PRESIDENTE. Coll'oratore che ha testè parlato trovasi esaurito il numero dei signori senatori che fin dall'esordio della discussione si fecero inscrivere per parlare pro o contro della legge: è questo dunque il momento in cui io debbo rendere informata la Camera, se importa farla giudice delle difficoltà che testè suscitava il senatore De Fornari, rammentando i concerti da lui meco presi nello stesso giorno in cui si aprì la discussione. E ciò faccio perchè mi sta grandemente a cuore di conservare quella condizione d'imparzialità, della quale, in difetto di altri miei titoli personali per sedere, come seggio già da molti anni su questo onorato seggio, io ho sempre fatto scrupolosissimo studio.

Nel primo giorno in cui si aperse la discussione generale il signor senatore De Fornari mi informò aver egli escogitato un mezzo, pel quale poteva rendersi più semplice, più facile e più abbreviata la discussione di questa legge, che egli voleva partire in due.

Io dovetti rispondere, che se le questioni preliminari dovevano trattarsi prima di qualunque altra discussione, quelle questioni preliminari che tendevano a separare la legge in due non potevano essere ben giudicate dal Senato, se per mezzo della discussione generale non si capacitava la Camera della posizione in cui trovavansi le ragioni d'ambe le parti nel giudicare del merito intrinseco di questa legge; epperò io lo esortai ad attendere che fosse esaurita una tale discussione, ed allora gli avrei concesso la parola per fare quella sua proposizione, della quale io non volevo, nè poteva rendermi giudice.

Ora però che egli mi richiama a mantenergli il suo turno d'iscrizione, se il suo turno d'iscrizione non deve essere altro che quello che io gli aveva assegnato, vale a dire, l'ultimo fra gli oratori iscritti, io sono sempre pronto a mantenergli la mia promessa, e gli accorderò la parola dopo quelli che in seconda serie si sono fatti inscrivere il secondo e terzo giorno della discussione generale. Io dunque lo esorto ad aspettare a prendere la parola dopo che tutti gli oratori iscritti abbiano parlato.

DE FORNARI. Certamente io devo cedere alla proposizione. Io aveva conservata la reminiscenza che il presidente mi avrebbe concessa la parola dopo i dieci che erano iscritti; credeva fosse esaurita la lista, ho potuto ingannarmi, e certamente nessuno può saperlo meglio del presidente che ha la nota sotto gli occhi.

PRESIDENTE. Ciò posto, la parola è al maresciallo Della Torre.

NELLA TORRE. Messieurs les sénateurs!

Comme il y a beaucoup de jurisconsultes distingués parmi nos honorables collègues, je me bornerai à envisager la loi que nous discutons sous son côté politique et religieux. Je crois donc pouvoir m'abstenir de répondre à l'a-

rateur qui m'a immédiatement précédé; seulement en répondant à un fait qu'il a avancé, je dirai qu'il est vrai que le Gouvernement du roi a trouvé de nombreuses pensions ecclésiastiques à payer; mais c'était le fait du Gouvernement français, et ce Gouvernement nous a donné, pour effectuer le paiement de ces pensions, la somme considérable de 88 millions; ainsi le paiement des pensions n'était pas gratuit de notre part, nous avons payé les dettes de la France.

Du reste, MM., j'avais l'intention de demander des explications sur la crise ministérielle qui a eu lieu; monsieur le ministre de la guerre nous a dit que des droits imprescriptibles, l'indépendance et la dignité de la Couronne s'opposent à ce qu'on accepte la proposition de l'Épiscopat. Mais, autant que j'ai pu le comprendre, ces droits imprescriptibles, cette indépendance, cette dignité de la Couronne se rapportent à ceci, dans le fait actuel.

L'État, dit-on, a le droit de s'emparer, quand il le juge convenable, des biens de l'Église. Voilà la question telle qu'elle a été posée dernièrement encore.

MM., je n'entrerai pas dans une discussion subtile sur les corps moraux et les corps particuliers; je m'en tiens en fait de loi à ce que je vois écrit, à ce qu'indique à chacun de nous le sens commun. Le Code civil nous dit que la propriété peut être de l'État, de l'Église, des communautés ou des particuliers; le Code civil admet donc différentes sortes de propriétés; or, si l'État pouvait s'emparer des biens de l'Église ou des particuliers, l'Église et les particuliers n'auraient pas de propriété; cela est parfaitement clair, car ne pouvoir posséder que sous le bon plaisir d'un tiers, c'est ne posséder que provisoirement, et le Code n'aurait pas appelé ce genre de possession une propriété; le Statut parle comme le Code civil.

On nous dit que les trois pouvoirs de l'État peuvent modifier une loi civile.

Je suis de cet avis; mais ils ne peuvent pas modifier le Statut, par la raison qu'ils ne subsistent eux-mêmes qu'en vertu du Statut. Quel changement a eu lieu dans nos institutions politiques? Un seul: le Roi qui concentrait en lui le pouvoir exécutif et législatif a conféré au pays le droit de partager avec lui le pouvoir législatif. Ce changement ne peut modifier en rien l'action du pouvoir, il n'a que les droits qu'il possédait précédemment; il était tenu précédemment de respecter la propriété, il doit encore la respecter actuellement. Quand on dit *propriété quelconque*, il faut beaucoup de subtilités pour faire croire que les propriétés de l'Église ou des communes, si vous voulez, ne sont pas comprises dans cette expression; et encore il y a une différence entre les communes et le clergé, entre les communes et l'Église; car le chef des communes c'est le roi, c'est le Gouvernement du roi; mais le chef du clergé c'est le Souverain Pontife.

On a dit que le Gouvernement voulait persévérer dans la voie où nos glorieux ancêtres les princes de Savoie se sont toujours maintenus.

Il y a dans cette affirmation une immense erreur. Mais je reviendrai sur cette affirmation un peu plus tard, afin de ne pas interrompre mon raisonnement.

L'Église, MM., est un vrai gouvernement, c'est même le seul que Dieu ait lui-même établi sur la terre, car il est venu lui-même fonder son Église, vous le savez tous. Quant aux autres gouvernements, monarchiques, républicains, constitutionnels, s'ils sont légitimes, ils sont approuvés et protégés par Dieu, mais ils ont le devoir de gouverner

avec justice, et de faire respecter son Église, car, dans la pensée de Dieu, l'Église est avant l'État.

L'Église étant un vrai gouvernement qui doit subsister jusqu'à la fin des siècles, elle doit, comme tous les autres gouvernements, avoir des moyens matériels pour exister. Dans l'Église — je ne l'appellerai pas l'Église, elle a un autre nom, — dans la religion de Moïse qui fut établie sur le Sinaï, Dieu assigna à la tribu de Levi le dixième des revenus d'Israël. Dans les premiers temps de notre Église, on a établi la dime; mais la dime facile à percevoir en Judée, qui est un pays d'une étendue limitée et très-fertile, était d'une perception difficile pour l'Église, qui devait occuper l'univers; car on ne peut la percevoir que selon les mœurs et les habitudes des divers peuples. En conséquence, on a trouvé qu'il était plus commode de ne conserver que quelques dimes et de laisser l'Église devenir propriétaire.

La propriété a remplacé la dime pendant de longs siècles, et l'Église propriétaire ne payait pas d'impôts, parce que la terre représentait la dime, à laquelle elle avait droit, et qui n'était pas sujette à l'impôt; et l'impôt sur les propriétés de l'Église n'a été établi par les gouvernements catholiques qu'avec l'assentiment du St-Père; chez nous ce n'est pas très-ancien.

Les biens temporels sont nécessaires à l'Église; sans ces biens elle ne pourrait pas exister. S'il suffisait, MM., qu'un État se trouvât endetté, que les finances fussent mal administrées, ou que des guerres engageassent cet État dans des dépenses excessives, s'il suffisait de cela, dis-je, pour donner à l'État le droit de s'emparer des biens de l'Église, vous comprenez qu'il ne resterait plus un seul arpent des biens appartenant à l'Église qui subsiste depuis 18 siècles, et qui depuis 15 siècles possède des propriétés.

Tous les États ont eu des besoins impérieux, ils se sont tous endettés, tous auraient donc dû s'emparer des biens de l'Église. Mais non; Dieu a pourvu à ce danger en donnant à son Église son autorité. Aussi les plus anciens Conciles ont condamné à la censure, à l'excommunication tout État, tout corps politique, ou tout particulier que, directement ou indirectement, attente à la propriété et aux droits de l'Église. Le Concile le plus explicite à cet égard est le Concile de Trente, vous en connaissez tous les dispositions.

Quand on attaque l'Église, elle se défend avec ses propres armes; ces armes sont spirituelles, elle frappent les âmes; c'est beaucoup; nous laissons tous le corps à la tombe, mais les âmes seront jugées.

Après avoir parlé de ce qu'on appelle des droits imprescriptibles, de l'indépendance, de la dignité, je dois dire quelques mots des usages de nos anciens princes et de la manière dont ils se comportaient avec l'Église.

Quand la Maison de Savoie a commencé à régner, elle a commencé en Savoie, depuis elle est venu en Piémont, elle a trouvé le catholicisme qui existait depuis des siècles. Nos princes étaient bons et même fervents catholiques, ils ont trouvé l'Église qui possédait et ils ne l'ont pas troublée dans sa possession. Nos premiers princes étaient vaillants soldats et bons chrétiens.

L'héroïque Comte Verd a entrepris la croisade qui a rendu son nom si glorieux; le Souverain Pontife voyant que le schisme menaçait une partie de l'Orient, s'adressa à ce prince afin qu'il mit obstacle à cette invasion, ce fut un obstacle efficace et un temps de calme en fut la conséquence.

Le glorieux prince Emmanuel Philibert restaura cette monarchie qui avait été longtemps en proie aux guerres civiles et aux invasions étrangères.

Le premier soin de l'illustre vainqueur de St-Quentin fut aussi de restaurer l'Église, il fit des concordats et régla avec le Pape tout ce qui concernait l'Église; il avait à cœur de ne rien faire de grand, d'important sans s'en être entretenu par écrit avec le Souverain Pontife; il voulait que la bénédiction pontificale descendit sur les actes de son gouvernement. Il fut glorieux, et son règne est une des belles périodes de notre histoire.

Ensuite nous avons eu le grand roi Charles, qui a donné des preuves de sa dignité et de sa fermeté. En montant sur le trône, il trouva l'Église et l'État dans les conditions où nous les voyons maintenant, c'est-à-dire, que tous les rapports diplomatiques étaient rompus; on était, en mésintelligence sur plusieurs points; son père avait violé les concordats; c'est celui qui a dû abdiquer et qui est mort à Rivoli. Mais le roi Charles envoya à Rome un ambassadeur, mit un terme à toutes les divisions, et il n'y eut plus de contestations entre l'État et l'Église.

Son fils, le roi Victor, dont quelques-uns se souviendront encore, et dont j'ai eu l'honneur d'être le filleul, fut engagé dans la guerre de la fin du dernier siècle; nos finances étaient épuisées, il recourut au St-Siège, et lui demanda s'il voulait lui accorder les fonds sur les biens de l'Église; le Pape accorda, et cette première avance fut de six millions.

Son successeur à peine monté sur le trône eut de nombreux embarras; il recourut également au St-Siège et en obtint la disponibilité d'une masse considérable de biens qui valaient aussi au mois six millions.

Enfin, le roi Victor Emmanuel 1^{er} rentra dans ses États; tout était à créer; les caisses publiques étaient vides; mais il obtint du St-Père l'aliénation d'une certaine quantité de biens de l'Église.

Vous voyez, messieurs les sénateurs, que nos princes ne se sont pas emparé de leur propre autorité des biens de l'Église comme on le prétend maintenant; ils ont demandé et obtenu l'autorisation de s'en servir.

Alors, on croyait que l'équité était de rester dans son droit et de respecter les droits d'autrui; on reconnaissait que tout ce qui était relatif à l'Église devait être concerté avec le Souverain Pontife; c'était une maxime générale et Europe; la maxime n'a changé que dans ces derniers temps, grâce aux idées philosophiques qui ont amené la révolution de 1793 et qui ont donné naissance aux lois Joséphines, lois qui n'ont peut-être pas été tout à fait étrangères aux malheurs de l'Autriche, et que son jeune empereur cherche à modifier en même temps qu'il établit de bons rapports entre ses États et l'Église.

Ces bons rapports sont importants pour l'existence d'un État catholique.

Vous direz: — Eh bien! on ne sera plus catholique, voilà tout.

MM., rappelez-vous ce qui s'est passé en Angleterre, en Allemagne, en France. Deux religions en présence c'est la guerre civile, à laquelle prendront part les étrangers. Supposez qu'ici catholiques et protestants se heurtent, croyez-vous que la France et l'Autriche n'interviendront pas? Si vous le croyez, vous êtes dans une grave erreur; elles interviendront, et cela amènera la chute de l'État. Si la loi est adoptée, il en résultera que l'État sera mis sous la censure. Je ne dis pas la nation, je dis: le pouvoir, le gou-

vernement; et la censure, MM., c'est l'excommunication. L'État devient ainsi schismatique. C'est une situation grave, il ne serait certes pas sage de la provoquer.

Je crois, MM., que nous devons nous mettre en garde contre les sophismes, car, avec la facilité de la parole, on fait passer pour vrais biens des principes qui sont radicalement faux. Le livre de la *Sagesse* nous dit: « Malheur aux nations qui sont livrées aux sophistes et aux rhéteurs. » Veillons à ce que ce malheur ne soit pas le nôtre, et s'il pèse déjà sur nous, tâchons de nous en délivrer promptement.

En conséquence je repousse non seulement la loi qui nous est présentée, mais encore tout amendement qui aurait pour base l'usurpation de l'État sur les droits de l'Église.

PRESIDENTE. Trovasi ora iscritto il senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Io aveva domandata la parola per una semplice dichiarazione, la quale è stata pure fatta da un altro onorevole oratore che ha avuto la parola prima di me, trovo quindi inutile il rinnovarla.

Quando il presidente del Consiglio dei ministri aveva detto che il giuramento prestato allo Statuto si opponeva alla professione di essere disposti a venerare i decreti della Chiesa, o qualche cosa di simile io voleva dire che già sessanta anni prima aveva prestato il giuramento di venerazione alla Chiesa, ai suoi decreti ed alle sue censure emanate dalle autorità legittime costituite e dal suo Capo visibile su questa terra, e che mi credeva di non aver per nulla violato quel primitivo giuramento quando aveva giurato lo Statuto, come credo anche di non essere spergiuro protestandomi di voler rispettare l'autorità e i decreti della Santa Chiesa cattolica, emanati per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti, benchè abbia giurato lo Statuto, il quale non vi è per nulla in contraddizione; e se l'avesse creduto in qualche punto contrario certamente non vi avrei prestato il mio giuramento.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Vesme, per parlare sul merito.

DI VESME. Ho dubitato lungo tempo se io dovessi prendere la parola sulla presente questione; e quando alcuni giorni sono l'offerta fatta a nome dell'Episcopato al Governo del re della somma, per ottenere la quale questa legge fu presentata, diede speranza che la questione fosse definitivamente per terminare in modo amichevole, partecipai io pure il contento che vidi manifestato da molti altri senatori, della soluzione che sperava fosse per avere la questione.

Ora, non essendo questa proposta stata accettata dal Ministero, la discussione è ripresa; e la gravità della medesima fa sì che io mi induca a soggiungere poche parole a quelle che già molti distinti oratori dissero intorno alla medesima.

Se non che sin da principio può muoversi la questione: per quali motivi questa legge sia giudicata tanto importante, ed abbia tant'agitato gli animi? La cosa non è difficile a spiegare per quelli che combattono la legge. Essi credono che questa legge offenda la religione, che offenda lo Statuto, che offenda la proprietà, che sia causa di discordie civili nel paese. È dunque naturale che la combattano con tutto il vigore, con tutta la forza dell'animo, col sentimento di adempiere ad un sacro dovere.

Meno evidenti sono le ragioni che muovono i difensori della legge. A primo aspetto questa non è che una legge di finanza, e come tale ci fu più volte dichiarata, e sotto

quest'aspetto è da dolere che l'ufficio centrale, o per meglio dire le due frazioni di esso che ammettono una parte della legge, e particolarmente quella che ne ammette modificata la prima parte, non abbiano esposto quali sarebbero i risultati finanziari di questa legge; poichè da questa esposizione può dipendere in gran parte il voto di molti fra quelli chiamati a decidere la questione.

Ma che la questione finanziaria non sia la più importante nella presente discussione ne abbiamo parecchi argomenti. È indubitato che molte questioni finanziarie importantissime ed anche troppo più importanti di questa si agitarono in Parlamento, nè perciò tennero agitata la popolazione, nè infiammarono gli animi, nè gli stessi ministri mai vi posero tanto impegno. Concedendo dunque tutta l'importanza che possa avere una questione finanziaria presso di noi, non da questa deve ripetersi l'importanza principale di questa legge, tanto più dopo la proposta fatta recentemente dal senatore Di Calabiana a nome dell'Episcopato; quest'importanza finanziaria verrebbe non solo a diminuire grandemente, ma a combattere la legge; poichè credo non esservi dubbio che le lire 900,000 offerte dall'Episcopato sono un vantaggio maggiore che non la somma che si trarrebbe da questa legge, compensata da tutti i carichi che dalla medesima derivano. Resta adunque che da altri motivi io derivi l'importanza attribuita a questa legge.

A primo aspetto si potrebbe dire che contrarie cause producono contrarii effetti; che dunque se l'amor della religione, dello Statuto, della proprietà e della pace interna fanno sì che la legge da molti e con sommo ardore sia combattuta, il desiderio di fine contrario muova gran parte di quelli che la difendono.

Ma io mi terrò in termini più moderati, e dirò che varii sono i motivi che fanno mettere tanta importanza a questa legge da quelli che la sostengono.

Uno di questi motivi è senza dubbio quel desiderio di riforme, al quale accennava uno degli oratori, che nella prima fase di questa discussione tennero con somma eloquenza la parola in favore della presente legge. Concedo che pur troppo negli anni scorsi assai poco si fece onde correggere gli abusi esistenti nelle materie ecclesiastiche, e che ciò che si fece lasciò vivo desiderio che molto più si facesse di poi. Concedo anche che da qui nasce un malcontento nella nazione.

Questi abusi, che eranvi negli anni scorsi, devono, a parer mio, distinguersi in due classi: l'uno fu l'eccessiva e talora abusata potenza del clero, ora al tutto cessata; l'altro, i difetti esistenti nelle nostre istituzioni in materia ecclesiastica.

In quanto a questi pare assai chiaro ciò che debba fare il Governo. Esso deve cercare di correggere gli abusi medesimi, facendolo in modo legale, con quella prudenza che esige l'importanza dell'argomento, ma insieme andandovi con mano ferma e risoluta. Questo già il fece in molte circostanze, e ne sia testimonio per esempio la legge abolitiva del foro ecclesiastico, alcuni anni or sono presentata ed approvata.

Confesso schiettamente però che, se a quel tempo già avessi avuto l'onore di sedere in questo Consesso, avrei considerato bensì che il Governo in un affare di tanta gravità, e nel quale eravamo legati da una convenzione colla Corte di Roma, mostrasse maggior ardore, maggiore, direi quasi, sincerità nel volere con altra convenzione procurare quella riforma; ma con tutto ciò io avrei dato il voto

in favore della legge, perchè credo il foro ecclesiastico ledere un articolo dello Statuto, il quale definisce che il potere giudiziario deriva dal Re; perchè credo, oltre a ciò, che si trattava d'un diritto della Corona, la quale poteva forse temporariamente rinunziarvi, ma che era inalienabile, epperò sempre rivecabile per sua natura.

Anche altre riforme si fecero; ed in quest'anno stesso abbiamo esteso agli ordini religiosi la legge della coscrizione; parecchie riforme restano a fare, e lungi dal biasimare il Ministero d'aver proposto le riforme anzidette, ne desidererei altre più, che rimedierebbero forse ai malumori che esistono nella popolazione, e colle quali non si attaccherebbero per nulla i diritti della Chiesa, nè si agiterebbero gli animi della popolazione.

Ma d'altra parte credo essere necessario d'andare in questo argomento con somma cautela, perchè, appunto per essersi fatto troppo poco negli anni scorsi, v'è pericolo che ora, per una reazione, del resto assai naturale, si faccia troppo; questa è appunto l'accusa principale che io credo doversi fare alla presente legge.

Parecchi sono i motivi pei quali si è da molti detto essere questa legge da rigettarsi. L'uno è pel conflitto che contiene delle due potestà civile ed ecclesiastica.

Io intendo astenermi assolutamente dal trattare questa parte della discussione, sia perchè io non combino perfettamente coll'opinione nè dell'una, nè dell'altra parte, e tengo in certo modo una via di mezzo che ora sarebbe inutile l'asporre; sia perchè qualunque cosa io qua dicessi, non muterei per certo l'opinione che ciascheduno in uno od in altro senso abbia concepita e siasi formata per lungo esame di sì grave argomento.

Il motivo per cui io principalmente sostengo doversi rigettare la presente legge si è perchè la credo contraria ai diritti naturali de' cittadini ed a quelli che sono all' medesimi sanzionati maggiormente dallo Statuto.

Io credo che le corporazioni esistenti abbiano diritto di esistere per parecchie ragioni. La prima di queste si è che, a parer mio, chiunque legittimamente esiste, per ciò stesso ha diritto di esistere: se non che mi si oppone che con questo si verrebbe ad una conseguenza eccessiva ed assurda, cioè doversi dal Governo in eterno tollerare corporazioni le quali siano inutili ed anche dannose.

Diverse accuse si fanno difatti contro le corporazioni religiose. Non mi fermerò su quella che esse non siano più conformi allo spirito del tempo, che esse cadrebbero se non fossero sorrette, e che è assurdo il volerle sostenere. Se non sono più conformi allo spirito del tempo, esse cadranno senza dubbio; se è assurdo il volerle sostenere, non si sostengano, si lascino cadere; ma appunto il combatterle, come si fa, con tanto ardore, è un mostrare che non tutte almeno sono contrarie allo spirito dei tempi, che alcune sono assai vitali, e non minacciano caduta.

Le accuse fatte agli ordini monastici sono principalmente due. La prima è la loro qualità di manomorta.

Diceva il presidente del Consiglio, che le manimorte essendo per sé stesse un male, debbonsi per conseguenza distruggere le corporazioni per ottenerne il bene di disfare le manimorte.

Voglio concedere la prima proposizione, non per ciò posso concedere le conseguenze alla proposizione da lui emessa.

La proposizione da lui emessa può essere un motivo sufficiente per non lasciar aumentare le manimorte, non mai per violare un diritto da queste acquisito. Le manimorte esistenti furono autorizzate, e l'autorizzazione stessa è un affidamento che non verranno spogliate; affidamento il quale non si può violare se non sopravvengano nuove ragioni che mutino lo stato delle cose. Le corporazioni esistevano legittimamente colla qualità di manimorte, e la loro esistenza che, malgrado questa qualità, si prolungò sino a questi tempi, non può violarsi se non sopravvengano ragioni che mutino la condizione delle cose; nè deve giudicarsi dannoso ciò che sotto un altro aspetto è stato giudicato utile a segno di compensare la qualità di manomorta, e che sotto quest'aspetto era stato permesso.

Un'altra opposizione più grave si è quella, che i frati sono, dicesi, cittadini di altro Stato, e che per conseguenza possono facilmente nutrire pensieri e far opere ostili e dannose allo Stato.

Io tanto meno credo dovermi fermare a ribattere questa obbiezione, in quanto vedo, non certo in questo recinto, ma dalla stampa del paese, e in molte altre occasioni, la stessa accusa fatta anche al cattolicesimo in generale; e vediamo che in molti luoghi si sono promosse religioni diverse dal cattolicesimo, appunto sotto questo pretesto, che i cattolici dipendono da una potestà straniera, e che questo è dannoso alla società civile.

Questa comparazione mi basta a provare di quanto poco peso sia la difficoltà. Se veramente vi sono frati i quali manchino al loro dovere come cittadini, si giudichino e si condannino, ma non si faccia una legge generale per fatti particolari che non solo non sono provati, ma che ogni ragione persuade non abbiano il menomo fondamento. Nel giudicare della reità o non reità dei frati, della loro utilità o non utilità, è necessario camminare non mossi dalle passioni popolari, ma guidati da una fredda ragione e dall'esame dei fatti: il che quanto sia difficile, in momenti principalmente di commozione politica e di reazione, quale senza dubbio ora esiste, lo provano tutte le storie.

Lo proverò anche con un esempio memorabile di uno degli uomini certo i più distinti e di maggiore ingegno che abbia avuto l'antichità. Tacito, nel raccontare come cristiani fossero abbruciati da Nerone nei suoi orti quasi fanali, e tormentati in ogni guisa sotto l'accusa di aver incendiato Roma, soggiunge che, quantunque innocenti di questo delitto, erano meritamente puniti perchè erano convinti dall'odio universale (*odio humani generis convicti*) di essere rei di ogni più grave misfatto.

Lascio giudice la Camera, lascio giudice il paese degli errori e dei delitti ai quali possa condurre il partire da tali principii e il condannare alcuno perchè è convinto reo dall'odio universale.

Fatto adunque un esame della reità o non reità, si pronuncii la sentenza contro gli individui che siano colpevoli a tenore delle leggi, ma non si cammini nè per impeto, nè per passioni.

Diceva uno dei precedenti oratori che gli ordini religiosi sono di tre classi: od utili, od inutili, od nocivi; che gli utili dalla legge si conservano; gli inutili, ma non dannosi, si lasciano esistere come associazioni private; i dannosi il Governo è in dovere di distruggerli.

La legge, quale è presentata, non fa certo parola della prima parte, di conservare gli utili; essa dice semplicemente che il Ministero farà quel che gli pare e piace.

Ora, qualunque opinione possiamo avere delle buone intenzioni, del buon giudizio del Ministero, sarà pur sempre vero che principio della legge non è che si conservino i

frati utili, ma il principio ne è un arbitrio illimitato dato al Ministero.

Senonchè anche riguardo agli inutili che si vorrebbero abolire come corpi morali, ma lasciar esistere come corporazioni, quale sarà la sorte loro dopo seguita questa abolizione? Non è difficile il definirlo se esaminiamo cosa avvenne in un paese vicino.

La Francia si trova in condizione al tutto simile a quella in che la presente legge ci vorrebbe trarre. In Francia le società religiose non sono riconosciute come corpi morali dalla legge; con tutto ciò esse non solo sono numerosissime, ma vanno crescendo di giorno in giorno. Esse possiedono a nome di privati, e conosco io stesso esempi d'acquisti, anche grandiosi, fatti recentemente da tali corporazioni religiose.

Un individuo della corporazione fa il contratto, e la comunità intera gode del bene posseduto a nome privato; e convien dire, ad onore della moralità umana, che rarissimi e forse nessun esempio ha vi di abuso di questa specie di fidecommesso, non vi ha finora esempio forse che alcuno si sia appropriato la proprietà sociale inserita a suo nome; ma, oltre l'aumentarsi illimitatamente in questo modo, si aumentano anche assai più considerabilmente per un altro lato.

L'abolizione delle corporazioni religiose, come corpi morali, porta con sé (ed il progetto stesso di legge che ci fu presentato ammette questo principio) che i membri di dette corporazioni sono ammessi a ricevere sì per testamento che *ab intestato*; sì che basta che una persona la quale debba ricevere una pingue successione entri in un ordine religioso, perchè fra non molto la ricchezza di quell'ordine grandemente si aumenti.

Chiunque abbia un po' di conoscenza di quello che avviene nella vicina Francia confesserà la verità di quel che dico e che gli ordini principalmente che vi sono più in voga in questi momenti, per esempio, i Gesuiti e le religiose del Sacro Cuore, vi sono ora più numerosi e più ricchi che non fossero quando erano dallo Stato riconosciuti e ricevuti come corpi morali.

Altri due argomenti si portano per sostenere potersi dal Governo disciogliere le corporazioni religiose. L'uno d'essi è preso dal principio che chi fa può disciogliere. Essere dal Governo che le corporazioni religiose sono riconosciute come corpi morali: potersi dunque dal Governo medesimo togliere loro questa qualità.

Credo che non sempre sia vero il principio, che certo ci condurrebbe assai oltre, che chi fa può disciogliere, ed avviene assai volte che chi fa non abbia la facoltà di disciogliere, e ne vediamo l'esempio e nel diritto civile e nel diritto politico; ma, lasciando a parte quel lato della questione, dirò che non fu lo Stato solo a ridurre a corpi morali le associazioni religiose; due elementi concorsero a formarle, elementi dei quali uno era inefficace senza l'altro a formare queste corporazioni: per una parte l'autorizzazione del Governo, per l'altra il consenso degli individui che si univano in corporazione. È adunque necessario che queste stesse due parti concorrano nello sciogliere le corporazioni; nè vi sarebbe certo nessuna difficoltà di discioglierle se i membri delle corporazioni consentissero. Tanto più poi credo questo consenso necessario nella presente occasione, in quanto, in seguito alla autorizzazione data dal Governo alle corporazioni religiose, i membri delle medesime perdettero diritti e contrassero obblighi, poi quali si formò una specie di quasi contratto col Governo, che diede

loro questa facoltà, privandoli per altro di alcuni diritti naturali, ed ai quali essi stessi non avrebbero potuto altrimenti rinunciare. Chi è in un ordine religioso non può, come pur ora ho osservato, succedere. È vero che la legge renderà loro questi diritti quando saranno disciolte le corporazioni; ma non può rendere le eredità che hanno perdute in quell'intervallo, e non può rimediare al danno del quale è cagione col rompere un vincolo che fu contratto col suo consenso e dal quale all'ex-frate si vorrebbero far subire le fatali conseguenze.

Concedo che in alcuni casi, ove l'utilità pubblica lo richiegga, si possa sciogliere una corporazione, come per simile motivo si può togliere ad un individuo, e a chi che sia una proprietà: ma in questo caso lo Stato deve tenere indenne la persona, la quale per interesse pubblico viene a subire un tal danno, cosa che, quantunque giusta, non può neppure cadere in pensiero dello Stato di fare, e che condurrebbe a conseguenze impossibili, quantunque, a parer mio, giustissime. Tanto più poi credo doversi andar cauti nella presente questione, perchè, come dicevo in principio del mio discorso, non credo che il solo desiderio di correggere gli abusi che esistevano in materia ecclesiastica sia quello che rende così ardenti gli animi nella quistione presente, e che generò nei partiti politici tanta aspettazione. Credo principalmente che da questo motivo non siano mossi quelli appunto che sostengono la legge con maggior ardore, e con frasi, le quali certo nessuno oserebbe non che usare, ma neppure riferire in questo Parlamento.

Non vi ha dubbio che non solo siavi contro gli abusi e l'antica potenza del clero una specie di reazione nello Stato, ma anche un movimento contro la stessa religione, proveniente principalmente da due diverse cause. Una di queste è l'opinione nella quale sono molti che il dominio pontificio sia di danno alle cose italiane; e falsamente credono di rimediare a questo male col combattere la religione, coll'allontanare dalla medesima la popolazione. Altri poi vanno più oltre, e come esistono in ogni luogo delle persone che desiderano sovvertire lo Stato, la religione e la proprietà, sostengono questa legge come un mezzo per ottenere questo loro intento. E che diffatti vi sieno persone mosse da questo duplice fine, e che direttamente abbiano di mira di combattere la religione, si può provare con molti esempi tratti dai giornali più acri sostenitori della legge. Ne citerò due soli presi dai giornali i più sparsi in questa città. Uno di questi dichiara altamente che egli non è nè cattolico, nè protestante, nè d'altra simile religione, ma di una religione cristiana che egli definirà col tempo. Vi leggerò poche parole di un altro giornale:

« Noi vorremmo, esso dice, una risposta dai clericali.

« Se l'avvocato Bixio avesse vissuto a quel tempo, avrebbe rivolto all'imperatore Costantino quelle parole che rivolge ora al Senato del regno.....

« Quello che non fece l'avvocato Bixio, lo fece il senatore Simmaco, ma il rivoluzionario, il demagogo Sant'Ambrogio gli rispose che le sue erano tutte ciancie, che le sacre memorie dei Padri erano superstizioni, che la religione dello Stato era una invenzione del diavolo: ed a sua istanza l'altare fu demolito, e le vergini Vestali furono cacciate dai loro asili e private dei loro stipendi.

« La religione degli avi (queste parole, che qui udimmo dalla bocca sovrana all'aprirsi della sessione, già molte e molte volte le vediamo dai giornali fatte parola d'ordine, di scherno e d'oltraggio alla nostra religione), la religione degli avi non mancava di valenti difensori, e i Bixio, i

Birago, i Latour, i Costa Della Torre, i Luigi Di Collegno, ecc., si chiamavano allora Libanio, Massimo, Simmaco, Celso, Zozimo, Porfirio, » ecc.

Il Bixio non aveva fatto altro che combattere la legge, non essendosi posto, il che era estraneo al suo argomento, a sostenere il cattolicesimo; chi prende a combattere i suoi argomenti e difendere la legge, altro non fa che combattere direttamente il cristianesimo e paragonare gli oppugnatori di questa legge a quelli che nel quarto secolo volevano sostenere il paganesimo che veniva man mano cadendo dinanzi la luce del cristianesimo.

Che dobbiamo fare adunque nelle presenti circostanze? Un eloquente oratore che mi precedette esponeva in questo modo la sua opinione: desiderarsi da lui in prima l'indipendenza del potere civile dal potere ecclesiastico; in secondo luogo l'esonerazione delle finanze dal peso delle 900 e tante mila lire che furono cancellate dal bilancio. In terzo luogo sussistenza assicurata al clero fuori delle discussioni del Parlamento e dei bilanci. In quarto luogo migliorata la condizione dei parroci, principalmente dei più bisognosi. In quinto luogo, che essi vengano liberati al tutto dalla necessità di stendere la mano sotto qualunque titolo alle popolazioni da essi governate, per averne sussidii, i quali non possono che nuocere alla dignità del loro ministero.

Dichiaro che io assolutamente consento in tutti questi principii esposti dall'onorevole senatore Siccardi; soltanto al primo farò una breve aggiunta, e dove egli dice che desidera l'indipendenza del potere civile dall'ecclesiastico, soggiungo che vorrei a vicenda l'indipendenza del potere ecclesiastico dal potere civile.

Del resto convergo negli stessi desideri, ma desidero che la cosa si ottenga senza violare, come credo che con questa legge si faccia, i diritti dei privati; che si faccia in modo da non agitare le popolazioni; che non si commetta un'azione la quale, se non in realtà, certo nell'opinione di molti, è violatrice e della religione e dello Statuto e della stessa proprietà.

Diceva uno dei ministri che sostennero la presente legge, che se si asseriva dai combattitori della legge che essa era contraria alla religione, allo Statuto, alla proprietà, egli lo negava, e che la cosa era tra loro uguale.

Io vado più oltre, e spero che lo stesso onorevole ministro non potrà disconoscere la verità della mia asserzione.

Il ministro ed altri molti dicono che questa legge non è contraria né alla religione, né allo Statuto, né alla proprietà; altri invece vi trovano tutte queste difficoltà, e particolarmente quella di essere lesiva della proprietà: sì che per lo meno il dubbio certamente esiste.

Le due prime osservazioni ci dovrebbero fare andar cauti nel votare in favore della legge, ma il dubbio, che certamente esiste, che essa legge sia lesiva alla proprietà, basta per fare che la legge non debba ricevere la nostra approvazione.

Ogni qualvolta si tratta del mio e del tuo, dei diritti dei privati, il potere legislativo è di sua natura incompetente; la cosa appartiene al potere giudiziario.

Il primo fra gli oratori che sostennero la presente legge disse che il Governo è talmente libero nelle sue azioni, che esso non ha altri per giudice che Dio e la storia.

Pur troppo è vero che di quello che è fatto dal più forte altro giudice non esiste che Dio e la storia! Ma questo è vero nei governi assoluti, siano essi sotto forma monarchica o repubblicana; perocchè ogni qual volta il più forte che

sta al potere agisce ad arbitrio, soltanto Dio e la storia pronunciano inesorabile severo giudizio dell'operato. Ma in un governo libero, in un governo retto da istituzioni costituzionali, non può ammettersi questa massima della onnipotenza legislativa, la quale condurrebbe alla peggiore delle tirannidi.

Quello è governo veramente liberale, nel quale i diritti degli individui sono talmente sacri e sicuri, che non che la potestà legislativa, ma neppure, oserei dire, l'intera nazione non basta a violare i diritti di un solo individuo.

Questa libertà è quella che io desidero ed imploro per tutti, quand'anche gli individui per cui io imploro siano frati.

Mi resta a sciogliere una difficoltà che ho udito farsi oggi dal senatore Persoglio relativamente all'esistenza dei frati, ed al diritto ch'egli sostiene competere al Governo di scioglierli per legge. Egli dice che i frati esistono in forza delle leggi del 1814 che li ristabilirono, mentre legittimamente erano stati sciolti anteriormente.

Io non posso assolutamente ammettere questa proposizione. I frati non furono in faccia al nostro Governo legittimamente aboliti perchè quantunque il Governo che precedette il 1814 non voglia, come asserisce l'onorevole senatore Persoglio, chiamarsi rivoluzionario, certamente era peggio di questo per noi, era Governo invasore, era straniero. Sul finire del 1798 i Francesi occuparono lo Stato del re con violazione anzi di alleanze che esistevano fra noi e la Francia. Il re dovette allontanarsi, ma protestò contro l'operato, il quale da lui e dai suoi successori non fu mai riconosciuto per valido. Quando il re ritornò nel 1814, avrebbe certo per prudenza dovuto confermare molte delle cose fatte anteriormente, ma in questo caso la forza loro relativamente al tempo posteriore l'avrebbero presa non dalla legge dell'occupatore straniero, ma dall'atto di questa conferma. L'aver riammesso gli ordini religiosi non fu un crearli, non fu stabilirli di nuovo, non fu altro che un dichiarare che quello che era avvenuto quando lo Stato era occupato dagli stranieri si considerava come illegalmente avvenuto, come una conseguenza di una occupazione militare, come un fatto della sola prepotenza straniera.

PRESIDENTE La parola è al senatore Billet.

BILLET. Messieurs. Si j'ai demandé la parole, ce n'est pas pour revenir sur les principes, mais pour donner une courte explication. Messieurs les sénateurs ne connaissent la valeur du patrimoine ecclésiastique dans notre pays que d'après les états dressés, imprimés et publiés par le Gouvernement. Or ces états renferment de graves inexactitudes; je n'en citerai que deux ou trois exemples. Je me bornerai à citer quelques faits qui sont relatifs au diocèse de Chambéry; n'ayant pas à ma disposition les éléments nécessaires pour vérifier les chiffres qui regardent les autres diocèses, je n'en parlerai pas.

Or, voici ce que je trouve dans la partie des états publiés par le Gouvernement, et qui se rapportent au diocèse de Chambéry:

« *Bénéfices simples — Revenu total résultant des déclarations de main-morte, 7,880 fr.* »

Cette rente suppose des biens immeubles de la valeur de 160,000 francs au moins; et pourtant, la vérité est que dans le diocèse de Chambéry il n'y a pas un seul bénéfice simple.

Le Gouvernement français en 1793 s'est emparé des biens des presbytères, des vicariats, des sacristies, des chapitres, des deux évêchés, il n'en est absolument rien resté, et

depuis on n'a pas rétabli un seul bénéfice simple. Voilà donc, messieurs, sur ce seul article une erreur de au moins 160,000 fr.

Je lis ensuite :

« *Séminaire métropolitain — Revenu total des déclarations de main-morte, 54,660 fr. 64 cent.* »

Or, pour avoir une idée précise au sujet de cette assertion, j'ai demandé à l'insinuateur la note exacte des biens du séminaire, et je trouve le chiffre de 15,990 fr. 76 cent.

Je lis ensuite :

« *Bénéfices — Curés pourvus de congrues — Revenu total des déclarations de main-morte, 104,141 fr. 71 cent.* »

Cela n'a besoin d'aucune explication; tous les biens ecclésiastiques ont été saisis et aliénés en 1793, et aucun bénéfice n'a été rétabli depuis lors, ni simple, ni curial. Aujourd'hui il y a dans le diocèse de Chambéry 169 curés, sur lesquels 19 ont des congrues de 1000 fr., et 150 de 500 francs. Tous ces curés sont payés par les royales finances, et leur traitement est pris dans les 900,000 fr. dont il est question; il ne faudrait pas en conclure qu'il y a dans le diocèse de Chambéry des immeubles appartenant à l'Église.

Si l'on s'en rapporte cependant aux états dressés, imprimés et publiés par le Gouvernement, il y aurait dans le diocèse de Chambéry des revenus pour 256,440 francs 34 cent.; ce qui suppose un capital de au moins cinq millions de francs. Et pourtant, comme je l'ai dit, il n'y a absolument rien; les curés ne possèdent rien qu'un très-petit jardin à côté de leur presbytère; le chapitre de la cathédrale, l'archevêché n'ont pas d'immeubles. On ne se contente pas de faire figurer les déclarations de main-morte, on affirme aussi d'après le cadastre; or toutes ces affirmations sont fausses, et je dis pour les autres diocèses de Savoie ce que j'ai dit pour Chambéry.

Cela prouve, messieurs, que les statistiques qui ont été publiées par le Gouvernement renferment de grandes erreurs.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Coller.

COLLER. Dopo sì lunga, sì dotta ed anche animata discussione sulla proposta legge, non si dovrebbe più sorgere per prolungarla, ed io non chiesi la parola che per spiegare brevemente, con franchezza e con lealtà scevra da ogni spirito di parte la mia opinione.

Il principio fondamentale, se male non mi appongo, su cui riposa questa legge, egli è la personalità individuale, ossia la concessione della personalità civile; dal quale principio si deduce che chi concede può togliere.

Questo principio, signori, l'ho sentito rafforzato in altro recinto ed anche in questo da alcuni oratori; il principio della parificazione del potere civile e del potere, o, dirò meglio, dell'autorità ecclesiastica, secondo c'insegnava il celebre Bon nei suoi trattati.

Si deduce da questa parificazione il seguente argomento: il potere ossia l'autorità ecclesiastica può, quando i conventi, i monasteri non osservano i riti e le norme dei loro istituti, sopprimerli.

Adunque a pari anche il potere civile può sopprimerli, togliendo loro la personalità civile.

Io mi affretto ben tosto a dire che questo principio, che questa deduzione è inesatta, perocchè vi è noto, o signori, che quando il potere spirituale ossia l'autorità spirituale sopprime un convento, un monastero, perchè non adempiono più ai doveri del loro istituto, non ne prende, sopprimendoli, i beni, perchè sorge subito la legge del vacante, in forza della quale questi beni appartengono allo Stato.

Dunque, quando il potere spirituale, l'autorità spirituale sopprime un convento, un monastero, fa l'interesse del potere civile; dunque questa parità non la posso ammettere, concedo però che il potere civile ha l'autorità di togliere la personalità civile. Nè mi muove l'argomento tratto dal nostro Statuto, cioè dall'articolo 29, che sono inviolabili tutte le proprietà senza veruna eccezione.

Per combattere quest'argomento io non mi rivolgo ad una certa distinzione, che mi parve molto sottile ed ingegnosa, tra la proprietà individuale e la proprietà fittizia, onde dire che l'articolo 29 dello Statuto ha soltanto considerato la proprietà individuale. Quest'argomento, questa distinzione onde liberarsi da questo articolo 29 non calza troppo, e non mi persuade, perchè secondo i nostri principii, per interpretare le leggi, la prima regola è di prenderle secondo la loro letterale espressione. Quindi osservo che l'articolo 29 dello Statuto dicendo che tutti i beni sono inviolabili senza veruna eccezione, il senso naturale ed ovvio comprende tutte le proprietà; di maniera che per venire a questa interpretazione, o meglio dire a questa intelligenza, per stabilire questa distinzione tra la proprietà fittizia e la proprietà individuale, bisognerebbe interpretare lo Statuto, e voi, o signori senatori, sapete che l'interpretazione dello Statuto, o quanto meno, io lo temo molto, non ci appartiene; perchè voi non ignorate che lo Statuto è l'arche sainte, à laquelle il ne faut point toucher, et gare à qui la touche; onde io non trovo necessario di venire a questa interpretazione; ma credo piuttosto che non osti questo articolo 29 per un altro rispetto, che è questo:

La concessione della personalità civile è un attributo della sovranità, è inerente alla sovranità a cui il re nostro largitore dello Statuto, concedendo questo non potè, nè volle da sè abdicare. Poteva benissimo dividerlo, come lo divide col Parlamento, ma non lo poteva abdicare.

Dunque io ammetto, o signori, che l'autorità che concede la personalità civile, la può togliere; ma prendendo le mosse dal Codice civile, ad esempio del nostro onorevole guardasigilli (il quale, se ben ricordo, per fissare le pensioni alimentari ai monaci ed alle religiose tolse argomento dal Codice civile, il quale stabilisce che gli alimenti si danno in proporzione del bisogno di chi li riceve ed in proporzione delle facoltà di colui che li presta), prendendo le mosse dal Codice civile, che è tolto dal Codice romano, il quale giustamente, come ognuno sa, è la *raison écrite*, e da cui tutti i codici devono imparare e devono prender norme, io parifico questa concessione della personalità civile ad una donazione di tutto il patrimonio e anche gratuita, e lo esempio ce lo presenta il Codice civile stesso.

Voi sapete, o signori, che chi fa una donazione gratuita anche di tutto il patrimonio, questa donazione gratuita si può fare dell'universalità dei beni colla riserva solo, secondo le antiche leggi di una piccola parte onde poter disporre, e secondo il Codice civile d'un usufrutto, o di una sufficiente quantità di beni per vivere. Ma a tanore di questo articolo del Codice civile questa donazione quand'è che si può revocare? Non si può revocare che per due motivi: o per inadempimento delle condizioni sotto le quali questa donazione fu fatta, oppure per ingratitudine; sono questi i due soli motivi. Dunque io ammetto benissimo che questa concessione si può revocare, ma vi vogliono cause gravi. Non sarò poi tanto rigoroso per dire (quantunque si possa dire), che vi vorrebbe la violazione delle condizioni imposte, ma dirò solo che ci sono necessarie cause quanto meno gravi.

Aggiungo, o signori, che si potrebbe dire, come parmi aver sentito da qualche oratore, che l'ingresso di un monaco, o di una religiosa in un convento, sotto certo rapporto si avvicina ad un contratto, o quasi contratto sinallagmatico o bilaterale, perchè voi sapete, o signori, che chi entra in un monastero od in un convento, paga un capitale, e appresso rinuncia anche a tutto quella che ha, e queste rinunzie sono talmente favorite dal nostro Codice, ossia dalle Regie Costituzioni, che da poco cessarono, che si fanno anche senza solennità allo stesso convento in cui si entra; di più, pendente che il monaco è nel convento, molte donazioni si fanno a contemplazione dei monaci, e il convento ne approfitta.

Il Governo nell'ammettere un monaco, una religiosa in un convento, cosa fa? Giusta il disposto dal Codice, gli toglie tutti i diritti civili, di maniera che le successioni che ad essi si deferiscono passano agli altri eredi, di modo che si può dire sotto un certo punto, che questa religiosa, questo monaco ha un contratto, un quasi contratto, *facio ut facias, do ut des*, come diciamo noi; ha dato tutto quanto possedeva al convento, si è spogliato di tutto, ha rinunciato a tutte le successioni colla speranza di vivere e morire nel convento; ma tutto questo io lo dico solamente per stabilire ineluttabilmente che questa revoca della concessione della personalità civile non si può fare senza cause gravi.

Esistono queste cause gravi, o signori?

Io non intendo che queste cause gravi si debbano discutere davanti un tribunale, nè in un contraddittorio formale o sommario; ma sicuramente queste cause gravi debbono discutersi ed apprezzarsi davanti al Parlamento.

Ma esistono queste cause gravi? Io ho inteso che molti conventi, molti monasteri non sono più convenienti ai tempi nostri. Molti degli oratori dicono che queste cause non sono sufficienti: io dico dunque che, siano sufficienti o non, appartiene il deciderlo a questo Parlamento.

Ma io non risolvo la questione sotto questo solo rapporto, vengo bensì all'attuale stato delle cose: ed è questo attuale stato della nostra patria, della nostra società che mi porge il motivo principale per oppormi alla soppressione in generale.

Ma di grazia, o signori, non rammentiamo il tempo passato, nè tanto meno censuriamolo. Mi duole parlare di me, ma mi vi conduce questo richiamo al tempo passato. Chi più di me ha da dolersi del malaugurato editto del 21 maggio 1814? Costretto a discendere dalla carica importante di procuratore imperiale di questa città, e a coltivare l'avvocatura per presso che due anni, rammento però con soddisfazione che li gravi errori tendenti presso che alla violazione dei diritti acquistati di cui fu causa quel malaugurato editto, furono fra non molto corretti; anzi s'intraprese la via dei miglioramenti e quindi quella delle riforme. Ognuno di noi sa come il magnanimo Carlo Alberto accogliesse, desiderasse, ed abbia anzi iniziato queste riforme: una gran parte dei magistrati, mi compiacco nel dirlo, e dei consiglieri della Corona le promuovevano; ma queste riforme si volevano gradatamente e senza scossa.

Non rammentiamo dunque il tempo passato, nè tanto meno censuriamolo, perchè questo richiamo al tempo passato chiama agevolmente il confronto tra il passato ed il presente, e (mi duole il dirlo) questo confronto, tranne le franchigie che tutti abbiamo giurato di conservare, non è troppo vantaggioso per il presente.

Occupiamoci dunque del presente, ed occupiamoci con quello spirito di bene che tutti ci sprona.

Questo presente, signori, mi dice che il progetto della soppressione non è opportuno; è neppure economico, ossia non soccorritore delle finanze.

Non è opportuno, signori senatori. Noi versiamo in tempi difficili, gravi di avvenimenti, cui non è dato alla mente umana di prevedere. La spedizione d'Oriente, comunque giusta ed inevitabile, fece piangere molti padri e molte madri, e continuerà a farne piangere. I percettori delle contribuzioni dirette ed anche indirette picchiano ogni giorno alla porta dei contribuenti, e coi loro avvisi ed ingiunzioni annunciano ancora che in quest'anno si dovrà pagare il 10 per cento di più sopra ogni contribuzione.

Non illudiamoci, o signori. Gran parte della nazione misura il pregio delle istituzioni dal bene materiale che sente. In conseguenza, o signori, l'affetto, l'entusiasmo che vi era da principio per lo Statuto, temo molto che sia diminuito. Noi tutti sentiamo il bisogno della riunione degli animi, e di non gettare una fiaccola di discordia nel nostro paese. Credete voi, o signori, che il sopprimere tutti i corpi religiosi faccia buon effetto nel paese? Io ho sentito dire che questa soppressione sarà poca cosa. Parmi (e come anche qualche giornale ha detto) una soppressione *malvina*...

Voci dal banco dei ministri. Malvina?

COLLER. *Malvina, malva.... (Risa)*, perchè si conservano i religiosi che assistono ai moribondi, si conservano le suore della carità, si conservano i religiosi addetti all'istruzione, e si conservano gli ordini dei predicatori.

Io ho voluto informarmi quale sia l'ordine dei predicatori. Sapete quale sia quest'ordine? Esso consiste nei Domenicani e nei Missionari, di cui il padre principale è il signor Durando (*Risa, rumori*) uomo rispettabile. L'enumerazione di questi ordini religiosi mi conferma che la soppressione è assai estesa, ma, ancorchè sia cosa da poco, l'interdetto peserebbe su tutti gli altri ordini, poichè tutti sanno che gli ordini religiosi debbono essere col tempo soppressi. E sopprimendo col tempo tutti questi ordini religiosi, i cui membri ascendono, ho sentito, a cinque o sette mila frati, credete voi che questi cinque o sette mila frati siano amici del nostro Governo? (*Risa — Sensazione*) Io credo di no, e credo che tutti converranno meco.

Ma, o signori, io mi ricordo (io che son vecchio) che ho assistito alla soppressione degli ordini religiosi; anzi, mi ricordo quando la feci eseguire, poichè era procuratore imperiale a Mondovì, e allora mi chiamavano soltanto commissario di Governo. Allora, signori, sapete l'impressione che ha fatto questa soppressione? Allora era già passato l'anno VII, era passato il regno di Carlo Emanuele IV, di Vittorio, di Amedeo III, che era defunto, i quali avevano già soppresso tutti i corpi minori, tutti i conventi minori, e il Governo dell'anno VII aveva fatto facilità a tutti i frati che volevano sortire, di sortire; di maniera che i conventi non erano più in gran numero; tuttavia, io debbo assicurarvi, o signori, che quella soppressione fece un'impressione dolorosissima; argomentate da questa quale sarà l'impressione che farà questa soppressione.

Dunque io per me dico, che tale soppressione generale non è opportuna, e non può essere accettata, per non essere neppure economica, nè soccorritrice delle finanze. Quando si calcola che colla vendita dei beni dei conventi, e coll'imposta di che si vuol gravare l'asse ecclesiastico si potrà far fronte al pagamento delle pensioni dei religiosi le quali io trovo che sono equitative, ed alle congrue dei parroci, io temo assai che questo calcolo fallisca di molto; perchè par-

tendo sempre dai tempi antichi e dall'esperienza che in voi, uomini cotanto assennati e maturi farà sicuramente impressione il ritenere che il Governo scadrà di molto in queste vendite. Tali vendite si fanno all'incanto, si fanno sempre a basso estimo, talvolta si viene a riduzioni, di maniera che, sapete, o signori, cosa io temo? Io temo che saranno la preda di alcuni speculatori, che in Francia come anche in Savoia si chiamano col nome di *bande noire*; e così di nessun profitto.

Adunque, quanto a me, riassumendo, io sono contrario a questa soppressione degli ordini religiosi, ma altrettanto sono propenso per assicurare i poveri parroci. I parroci poveri mi commuovono: e chi non è commosso a vedere un parroco ricco e l'altro povero, in ispecie i parroci di montagna che non hanno neppure di che vivere? Questi parroci sono dopo i nostri vescovi le colonne della nostra santa madre Chiesa, e bisogna soccorrerli.

Ma, si dice, non lo riceveranno il soccorso. Se non lo riceveranno tutti, molti lo riceveranno. La pensione che il Governo dà loro, se vi sarà taluno che la rifiuti, la maggiorità però io credo che la riceverà, e poi quando si deve fare un atto di giustizia taccia ogni altra considerazione.

Quindi io mi riunisco al voto del quinto commissario, e sono d'avviso che si respinga la soppressione, ma che si dia una congrua pensione ai parroci. Io credo che questa pensione si possa egualmente ottenere mercè l'emendamento proposto dal quinto commissario; e quindi, ripeto, mi vi riunisco di cuore.

Termino il mio dire con queste ultime osservazioni: mi duole che la proposizione dei vescovi non sia stata accolta, ma ad un dipresso questa proposizione è conforme al voto del quinto commissario, dunque questo mio pensiero si rafforza ancora da quanto finora i nostri Reali di Savoia praticarono in simili circostanze, ricorrendo anche ai conventi, ed ho sentito dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri e ministro di finanze, che il suo disegno era di colpire addirittura i conventi ricchi. Siccome i conventi ricchi rimarrebbero esistenti, niente di più facile di chiedere e d'imporre un sussidio a questi conventi.

I nostri antichi Reali lo fecero, l'umana giustizia lo

richiede, e la divina giustizia!... E così la Chiesa, che ci scese dall'alto de' cieli, dove talvolta l'umana giustizia rifuggì, talvolta

Ad superos Astrea recessit!

non può a meno di tacitamente approvare quanto, come dissi, la giustizia degli uomini imperiosamente consiglia.

Laonde si respinga la soppressione e adottisi la proposta del quinto commissario che nella sostanza di poco si scosta dalla proposta dei vescovi.

PRESIDENTE. Il Senato siede già da quattro ore. Io credo che forse sarà conveniente di rimandare alla seduta di lunedì il seguito della discussione, nella quale in primo luogo darò la parola al senatore De Fornari, perchè è esaurita ormai la serie di quelli che erano inseriti; quindi parleranno i membri dell'ufficio centrale.

PROGETTI DI LEGGE: PER MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO 1855; PER AUTORIZZARE LA PROVINCIA DI SAVONA AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

CAVOUR, presidente del Consiglio, reggente il Ministero delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione di maggiori spese al bilancio del 1855, già approvato dalla Camera dei deputati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1908.)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera elettiva, per autorizzare la provincia di Savoia ad eccedere nel 1855 il limite dell'imposta. (V. vol. *Documenti*, pag. 1948.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti, e sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 5.